

## LXXXVIII.

## TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1892

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gl' infortunii nel lavoro — Parlano sugli articoli 1 e 15, sui quali venne convenuta la discussione simultanea, i senatori Vitelleschi, Parenzo, Auriti relatore, Cannizzaro, Di Sambuy, il ministro di grazia e giustizia ed i senatori Finali e Calenda V. — Rinvio all'Ufficio centrale dei detti due articoli e dell'art. 2 proposto dall'Ufficio centrale medesimo — Considerazioni del senatore Majorana-Calatabiano sull'art. 2 del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

È presente il ministro guardasigilli; intervengono in seguito i ministri della guerra e della marina.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro ».  
(N. 33).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge sugli infortuni nel lavoro.

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale. Ora passeremo alla discussione degli articoli.

Nel corso della discussione generale fu affermata dal signor ministro e dall'Ufficio centrale l'opportunità di discutere simultaneamente gli articoli 1 e 15.

Darò pertanto lettura dei detti due articoli.

## Art. 1.

Gli esercenti cave, miniere, industrie pericolose, imprese di costruzioni edilizie, e opificii che fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati, devono adottare le misure prescritte dai rispettivi regolamenti per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la salute degli operai.

I contravventori sono puniti con multa da 50 a 500 lire, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

## Art. 15.

Nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, i capi d'imprese od industrie, indicate nell'art. 2, dovranno, o singoli, o consociati per rami affini di produzione, presentare all'approvazione del Governo un regolamento contenente:

1. I provvedimenti che essi intendono adottare per prevenire gl'infortuni nei loro stabilimenti, con le penalità per gl'ingegneri, archi-

tetti, direttori tecnici, capimastri, ecc., che ne trascurino l'esecuzione;

2. Le prescrizioni sulla condotta, che gli operai devono tenere negli stabilimenti per evitare gl' infortuni, sotto pena ai contravventori di una multa estensibile all'ammontare del rispettivo salario giornaliero.

I capi d'impresе od industrie, che o non presentino, nel termine prescritto, al Governo il progetto di regolamento, o non lo pongano in esecuzione entro tre mesi dalla data dell'approvazione governativa, saranno dal Governo denunziati agli Istituti assicuratori, i quali dovranno inscrivere gli stabilimenti in una classe superiore di rischio; e nel caso che lo stabilimento si trovi già nella classe più alta di rischio dovranno imporre quote addizionali di premio, pari alla metà dei premi fissati per tale classe, da versarsi nella Cassa Nazionale agli effetti dell'art. 21, e ciò senza pregiudizio delle penalità comminate dall'art. 1.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io avevo domandato ieri la parola quando credevo che si sarebbe continuata la discussione generale; e tantopiù l'avevo domandata inquantochè in quel momento un onorevole preopinante mi aveva attribuito delle opinioni, che, per colpa forse del mio modo di esprimerle, non erano le mie.

Avrei voluto rettificarle, ma essendosi per comune accordo del ministro e dell'Ufficio centrale passati oltre la discussione degli articoli, io non volli prolungare la discussione generale e mi riservai di parlare sugli articoli. E quindi anche le rettificazioni che io intendeva fare alle opinioni che l'onor. Delfico mi attribuì le farò all'occasione dell'articolo che vi concerne. Per ora seguendo l'ordine della discussione mi limiterò a parlare del 1° e del 15° articolo.

Però non avendo parlato nella discussione generale, mi sia permesso di fare precedere delle brevissime dichiarazioni di carattere generale che serviranno anche per gli altri articoli sui quali dovrò prendere la parola.

Io accetto questa legge; non l'accetto perchè la creda buona in modo assoluto, ma perchè la credo opportuna e relativamente conveniente. Non la credo buona in modo assoluto perchè questa legge porterà inevitabilmente due danni:

primo danno un aggravio sensibile alle nostre industrie, le quali non si trovano nella condizione da poterne sopportare dei maggiori, e degli imbarazzi, che sono altrettanto pregiudicevoli al loro svolgimento quanto gli aggravii. Secondo danno è che queste leggi hanno una tendenza naturale a paralizzare l'energia e l'iniziativa privata.

Evidentemente, quando gli uomini hanno da pensare da sè ai loro guai, trovano l'energia per prevederli e provvedervi; invece, quando si riposano sopra delle istituzioni che vi pensano, tutta questa energia e soprattutto ogni provvidenza e previdenza propria o privata si attutisce.

Ma noi siamo uomini politici, e non possiamo non tener conto delle condizioni di fatto, e fra queste sono principalissime quelle dell'indole e anche delle correnti dei tempi.

Quel che i più savi possono fare in riguardo alle correnti dei tempi è di raccoglierne il meglio per governarle utilmente.

Ora in questo ordine d'idee, che si vuole qualificare sotto la denominazione di questione sociale, io sono perfettamente dell'avviso dell'onor. Parenzo. Del quale io avrei invidiato il bel discorso di ieri, se egli non si fosse creduto in dovere di condirlo con aspirazioni ancor più pericolose, e più indigeste di questa legge; ma probabilmente ha creduto che per far gustare il cibo monotono del buon senso, di cui il suo discorso era ripieno, ci voleva un po' di condimento pei palati meno semplici. Ad ogni modo, in riguardo alla questione che ora ci occupa, io sottoscrivo alla più gran parte del suo discorso.

Io non credo che questo sia il compito dello Stato, almeno dello Stato quale lo intendiamo noi, h'è l'onor. Parenzo chiamò liberisti; può essere che sia quello dello Stato come lo concepisce l'onor. Delfico. È inutile insistere su questa questione dappoichè si tratta di due scuole che non s'intenderanno mai; solo il tempo deciderà fra la scuola, che chiamerò tedesca, e la scuola inglese ed americana. Finora il tempo, alla scuola che piace all'onor. Delfico, ha dato per compensi le grandi imposte e il malcontento generale. Essa ha prodotto quello stato di cose che ieri ha dipinto l'onor. Parenzo con colori che io non saprei imitare.

E infatti noi provvediamo agl'infortuni del lavoro. Ma seguendo le idee di quella scuola,

non vi è ragione per non provvedere anche alle malattie; esse sono fortuite quanto gl' infortuni. Non vi è ragione per non provvedere alla vecchiaia, che non è fortuita, ma è dannosa quanto gl' infortuni. Poi non vi è ragione di non provvedere ai bambini ed alle vedove, e così via discorrendo. E su questa via si finirà a dover provvedere alla più gran parte della popolazione, poichè sventuratamente sta nella natura delle cose, che le classi che possono formare il soggetto di questa sorta di leggi rappresentino la gran maggioranza delle popolazioni; e quindi ne avverrebbe che i pochi dovrebbero mantenere i molti. E ciò mi ricorda un episodio di un banchiere francese, il quale nel tempo della Comune, fu richiesto di contribuzioni pecuniarie, alle quali essendosi egli rifiutato, fu detto che la Comune avrebbe fatto giustizia, ed avrebbe divisi i beni fra tutti quelli che vi avevano diritto ossia fra tutti egualmente. Il banchiere accettò la proposta in riguardo ai richiedenti; li prese in parola e fece il seguente conto: i francesi sono 40 milioni; egli era supposto possedere 200 milioni di capitale. L'aver dei richiedenti nella loro qualità dei francesi secondo le loro stesse idee ammontava a cinque lire per ciascuno; offrì loro i 5 franchi e non se ne parlò più.

Il banchiere dimenticava di aggiungere che, dopo aver fatto questa livellazione, i 200 milioni non avrebbero esistito più, e che quindi l'operazione non si sarebbe più potuto ricominciare.

Per me è qui dove sta l'equivoco di questa che si vuol chiamare la questione sociale.

Io non credo che questione sociale esista in sostanza.

La questione sociale esisterebbe là dove ci fossero divisioni di classi; ma le nostre legislazioni escludono, e di diritto e di fatto, ogni distinzione di classe.

Quindi l'operaio, ossia il popolano del giorno, è il capo mastro, ossia il borghese di domani; il borghese di domani diventa il commendatore, deputato, ed anche il ministro del posdmani, e cioè diventa l'aristocratico del giorno, e sovente non meno aristocratico degli antichi.

Quindi classi non esistono, e cosa rimane?

Rimane l'eterna questione, la questione che ha durato e durerà quanto il mondo e cioè dei poveri e dei ricchi.

Questa è la sola questione che si nasconde sotto il titolo di questione sociale. Ma il cambiare titolo tende a rendere la soluzione anche più difficile; anzi impossibile. Perchè per la legge inesorabile delle medie, il voler fare tutti ricchi non può produrre altro risultato che fare tutti poveri. E quando questa liquidazione sarà fatta non vi sarà neppure più chi potrà soccorrere ai bisogni dei poveri, siccome noi ancora siamo in misura di fare, finchè le leggi sociali non avranno acquistato tutto il loro sviluppo.

Il pericolo grave di questa tendenza consiste appunto nel creare delle classi privilegiate a rovescio.

Anticamente le classi privilegiate erano dei pochi sopra i molti, e questo poteva essere ingiusto, ma era comprensibile; ma il privilegio dei molti sui pochi è semplicemente un assurdo che condurrebbe aritmeticamente e politicamente la rovina politica ed economica della società.

Dunque io non credo che esista veramente quella che si chiama questione sociale.

Quale è stata la ragione o forse il pretesto di averla inventata? Essa ha la sua base in certe condizioni di fatto prodotte dalla natura delle industrie moderne, le quali fanno sì che grandi masse di operai si concentrino in una data industria in un dato luogo allo stesso momento e che per conseguenza tutti gli accidenti di qualunque natura, sieno economici, sieno morali, sieno materiali che li colpiscono, acquistano delle proporzioni che si riflettono in danni e pericoli per l'intera società. A queste condizioni di fatto si aggiungono le difficoltà e i pericoli che si moltiplicano per i lavoratori e gli operai in genere, in presenza ed a causa dell'impiego delle forze poderosissime che sono adoperate dalla industria moderna.

E quindi la questione si riduce semplicemente a questo: di provvedere a questi pericoli, a questi danni che aderiscono allo svolgimento attuale delle industrie moderne della nostra società.

Enunciata a questo modo la questione, non si tratta di provvedimenti di cui sia necessario di ricercare il fondamento nè nel diritto classico ed assoluto, nè in quella che si vuole chiamare la questione sociale.

La ragione di questa legge sta nella tutela della società, ragione precipua d'essere d'ogni Governo. Di questi provvedimenti di tutela nè

abbiamo esempi in altre materie e per i quali non abbiamo mai cercato una giustificazione nè in un nuovo diritto, nè nella questione sociale.

La questione che ci occupa è precisamente una di queste. E questa legge è un provvedimento umanitario che diviene soggetto di legislazione come un provvedimento di tutela della società.

L'on. Parenzo pur combattendo la legge riconosceva ieri che quando questi infortunii si producono con molta frequenza sopra un gran numero di operai possono reagire sopra le condizioni della vita sociale in modo che fa bisogno di provvedervi.

Questa è la ragione per cui io aderisco a questa legge, non come un provvedimento di carità, come mi voleva far dire l'on. Delfico, ma come un provvedimento di tutela della società che occorre per questa speciale condizione che hanno ora le industrie, nel nostro tempo.

Ma io ho detto fin da principio che i due danni che possono provenire da leggi di siffatta maniera sono l'aggravio economico e l'imbarazzo nello svolgimento delle industrie che vi sono sottoposte.

Gli articoli che sono in questo momento in discussione concernono a questa ultima parte ossia agli imbarazzi che si creano all'industria nazionale con queste disposizioni coercitive, sotto il titolo di prevenire i pericoli che aderiscono a certe speciali industrie.

L'art. 1° prescrive l'osservanza dei regolamenti, l'art. 15 provvede alla loro composizione.

Ognuno di voi sa come le industrie sieno sensibili a tutti gl'intralci che si frappongono al loro esercizio. Quando noi facciamo delle leggi non ci dubitiamo neppure degli effetti pratici che esse producono particolarmente in fatto d'interessi economici e materiali.

A me è accaduto sovente di fare questa riflessione trovandomi nella gestione degli affari in presenza di qualche articolo di legge che ho votato io stesso e che non mi è parso meno insopportabile per questo.

Ma lasciando la tesi generale, perchè il presidente non mi richiami all'ordine, incitandomi a non rientrare nella discussione generale, da questi concetti che ho brevemente enunciati io discendo ai progetti concreti che sono avanti a noi. E su questo speciale soggetto io ho davanti

a me articoli diversi, quelli del Ministero e quelli dell'Ufficio centrale.

E per quanto riguarda il primo articolo (me lo permetta e la Commissione e il relatore di cui ho ammirato la splendida e dotta relazione) io dichiaro di accettare a preferenza quello del Ministero.

L'ordinamento che il relatore ha dato a questa legge è razionale e logico, e il primo articolo sarebbe indubitatamente al suo posto in un trattato.

Ma siccome noi siamo qui per fare una legge, dichiaro fin d'ora che dovendo accettare uno dei due articoli, io accetterei quello del Ministero. E ne do le ragioni.

L'art. 1° dell'Ufficio centrale incomincia con una enunciazione, che io trovo non solo superflua ma pericolosa e contraria a quei principî che ho avuto l'onore di enunciare.

In esso è detto: « Le imprese o industrie pericolose per gli operai sono soggette a speciale sorveglianza della pubblica amministrazione ».

Ora, se vi è qualche cosa che ha diritto di godere pienamente della libertà è il lavoro che è la forma non solo la più legittima, ma la più nobile e feconda dell'attività umana.

Quindi io credo che in nessun regime liberale, per poco che sia tale, si sia mai affermato come principio generale che una categoria d'industrie sta sotto la speciale sorveglianza del Governo.

Questo principio consacrato in una legge può avere le più temibili conseguenze.

Questa è dunque la prima formola che non potrei accettare nel progetto dell'Ufficio centrale.

Poi l'Ufficio centrale domanda un regolamento, un elenco di tutte le industrie che saranno sottomesse a questa legge; difficilissima cosa a fare.

Praticamente, io non so chi ne assumerebbe l'incarico. Può accadere di fatto che a mano che si svolgono le necessità, si riconosca che certe date industrie devono essere sottoposte a certe norme.

Infatti ciò è già avvenuto per tutte le industrie che impiegano le caldaie a vapore; ciò è avvenuto per le miniere, e ne esiste anche uno per le strade ferrate, e così ce ne saranno anche degli altri.

Ma enumerare *a priori* quali sono nel campo vastissimo delle industrie quelle le quali deb-

bono essere sottoposte a questo regime non mi pare facile. E d'altronde può dar luogo a eccessi o difetti che una volta sanzionati da un regolamento sono poi difficili ad eliminare.

Dunque per me il progetto del Ministero in questo articolo ha questo doppio vantaggio di non enunciare un principio generale estensibile all'infinito; secondariamente di non assumere *a priori* incarico di fare una descrizione di tutte le industrie che vi saranno sottoposte.

Quindi, così come suol dirsi, a colpo d'occhio, io prenderei il primo articolo del Ministero.

Però non è così per l'art. 15.

L'art. 15 è uno di quegli articoli che noi facciamo qui fra pochi amici a mente serena, di cui non prevediamo quale ne possa essere l'applicazione.

Ecco cosa dice l'articolo: « Nel termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, i capi d'impresе od industrie, indicate nell'art. 2, dovranno o singoli, o consociati per rami affini di produzione, presentare all'approvazione del Governo un regolamento contenente ecc. »

Questa associazione sarà molto rara, perchè nel nostro paese siamo fatti apposta per non associarci. E quindi praticamente ogni capo d'impresa avrà le sue idee, e così avverrà che ogni esercente d'industria farà il suo regolamento.

Ora cosa praticamente avverrà?

La grande industria farà facilmente i suoi regolamenti, ma le piccole industrie, nelle condizioni nelle quali versano in Italia, come volete che vi facciano e vi mantengano un regolamento? Il fare dei buoni regolamenti e il mantenerli dipende principalmente dai mezzi dei quali una intrapresa dispone. Forse esse lo faranno il regolamento, ma quanto al mantenerlo è un altro affare. Si dice: le faremo ispezionare. Sono lieto che il ministro abbia tanta gioventù nell'animo da credere ciecamente ai regolamenti e agli ispettori; io ne ho poca, io credo che i regolamenti e le ispezioni abbiano un certo valore, ma solo a linee larghissime ed infinitamente relative. Ma intanto voi avrete una quantità di regolamenti, denunciati per evitare la penale. E per cominciare l'uno sarà diverso dall'altro nelle stesse industrie perchè ognuno ha i suoi criteri. Come farà il Ministero ad approvarli tutti, o quali approverà?

Ma della più parte di questi regolamenti pro-

posti ed approvati, probabilmente per le condizioni delle imprese sarà impossibile l'applicazione. I vostri ispettori capiteranno a lunghi intervalli; perchè il gran numero delle ispezioni da compiere non permetterà altrimenti. Per una contravvenzione ogni tanti anni le imprese avranno di fatto una impunità abituale. Ma non bisogna dimenticare che per quanto il ministro non intenda dare a queste ispezioni effetti giuridici, pur nondimeno non può impedirsi che degli effetti producano, e che ogni impresa che ha un regolamento approvato ed è sottoposta ad una ispezione per quanto nominale, sia presunta scaricata della sua responsabilità la quale è quindi naturalmente assunta dal Governo.

E quindi il più delle volte questi regolamenti obbligatori parziali come sono voluti dall'articolo 15 serviranno semplicemente per coprire tutte queste industrie le quali sotto questa egida di regolamenti e di ispettori faranno quel che potranno e forse anche quel che vorranno, con danno degli operai non meno che delle società di assicurazioni al coperto, all'ombra di queste formalità. Dunque, oltre le difficoltà pratiche dell'applicazione di quel sistema, vi è in esso un pericolo costituzionale, e cioè di dare corpo artificialmente a delle ombre che non ne avranno.

Io ho detto che non ho una grande fede nei regolamenti e negli ispettori; ma con questo non voglio dire che in molte occasioni il Governo non abbia altro mezzo per tutelare gli interessi pubblici, e quindi in una certa misura è mestieri consentirli e quindi anche in questo soggetto vada per i regolamenti. Ma io i regolamenti in questa materia non li posso intendere altrimenti che in due maniere. Intendo che il Governo per ragioni di tutela, di ordine pubblico faccia dei regolamenti, della specie di quelli che sono stati adottati per alcune industrie esistenti; dei regolamenti generali, i quali impongano certe norme che sono di una evidenza palmare, e sopra i quali il Governo vigila coi mezzi che ha a sua disposizione.

Quindi io ammetto che l'articolo 1 del Ministero debba essere inteso in questo senso, vale a dire che si faranno dei regolamenti per le principali industrie pericolose, ai quali i loro esercenti dovranno uniformarsi. E quindi ammetto anche che gli ispettori sorvegliino se queste condizioni sono adempiute. In questo senso io

accetterei anche l'articolo. Poi intendo anche un'altra specie di regolamenti che risponderebbe sotto un'altra forma all'idea stessa del ministro. Intendo che uno stabilimento che è obbligato ad avere la responsabilità e i carichi che gli sono dati da questa legge, per mettersi al coperto dalle prime e per rendere più lievi i secondi, intenda di presentare esso, rendere di ragione pubblica il regolamento che impone a sè stesso; questo regolamento approvato dal Governo diverrebbe per questo stesso fatto, per quello stabilimento la base per i contratti coi suoi operai e per le assicurazioni che dovrebbe fare per loro.

Ma di ciò parleremo all'articolo che concerne le assicurazioni, nel quale invece di dire che il non avere regolamento dà diritto alle Società di assicurazione di fare un grado di rischio inferiore, si potrebbe dire che il presentare un regolamento soddisfacente che sia approvato dal Governo, dà diritto all'assicuratore di reclamare un'assicurazione del genere di rischio minore.

Io non so se ciò sia possibile, ma questo congegno sarebbe molto più efficace degli ispettori, perchè se l'assicuratore paga in ragione delle garanzie di sicurezza che offre ai suoi operai, esso sarebbe indubitatamente indotto nel suo interesse a moltiplicarle. Su questi argomenti gli interessi sono molto più efficaci che i regolamenti.

Ma ripeto di ciò parleremo in un altro articolo; solo che io debbo fin d'ora accennare che è mia ferma opinione che le disposizioni di questa legge non debbano per nulla modificare gli effetti del Codice civile. Anche in questo io sono dell'opinione del senatore Parenzo, e tutto al più, per soddisfare al concetto ragionevole del ministro, espresso l'altro giorno, posso acconciarmi a che le ragioni civili sieno trasportate nella Società d'assicurazione. Il sistema dei regolamenti volontari combinato con il trasferimento dell'azione civile nella Società d'assicurazione diverrebbe un efficace modo d'incoraggiamento nelle imprese ad accrescere le loro cautele per la sicurezza degli operai.

Io ho raccolto queste idee in poche parole che non hanno una forma di un articolo, perchè non conosco niente di più pericoloso che di fare un articolo da dilettante, e quindi se

queste idee fossero nella loro generalità accettate, l'articolo lo farebbe chi di ragione.

Ma come concetto io vorrei che « gli esercenti cave, miniere, industrie pericolose, ecc., dovessero, nell'esercizio delle loro industrie, conformarsi ai relativi regolamenti che verranno emanati per ciascuna di esse, nello scopo di prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la salute degli operai », e che del modo di fare questi regolamenti fossero stabilite le modalità.

E poi vorrei che fosse detto, che i capi di imprese ed esercenti industrie potessero formulare regolamenti speciali per la loro impresa o esercizio. Questi speciali regolamenti, quando fossero stati approvati dal regio Governo, servirebbero di base ai contratti coi loro operai e alle assicurazioni per le quali l'effetto dovrebbe essere di essere iscritte nelle classi inferiori di rischio in rapporto coi regolamenti stessi. Le infrazioni ai regolamenti si generali che speciali dovrebbero essere considerati nella colpa o dolo secondo la loro gravità per tutti gli effetti civili di cui all'art. 17.

Queste poche parole riassumono il mio concetto. Io non voglio tediare più a lungo il Senato che è occupato da due giorni in questa discussione.

Se questi miei concetti, che spero esser riuscito a spiegare, avessero la fortuna di piacere in parte o in tutto all'onor. ministro e all'Ufficio centrale, sarebbe il caso di dar loro una forma concreta. (*Bene*).

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Io non tediò con lunghi ed ulteriori discorsi il Senato nella discussione di questa legge. Io mi limito a fare una preghiera al ministro ed all'Ufficio centrale consona a quanto ieri esposi. Se avessi la fortuna insperata di vederla accolta, io sarei lieto di partecipare alla discussione e all'approvazione di questo progetto; in caso contrario il Senato non sarà ulteriormente tediato dalla mia voce perchè è inutile discutere dei particolari quando non si è d'accordo sui punti fondamentali.

Considerino il ministro e l'Ufficio centrale se non sarebbe di molto facilitata la probabilità di arrivare in porto quante volte si rimandasse a più maturi studi, ed eventualmente a speciali disposizioni legislative, ogni questione che

si collega cogli articoli 5 e 15 del progetto di legge.

La parte che riguarda l'assicurazione obbligatoria degli operai contro gl'infornuni del lavoro, potrà dar luogo ad una discussione di maggiore o minore ampiezza; parleremo della colpa grave e della colpa lieve, dell'esonero dell'operaio e dell'imprenditore, e finiremo per intenderci. Ma vi è una parte, che riesce assolutamente indigesta, e che sarà difficile che passi liscia nei due rami del Parlamento, cioè quella che riguarda i regolamenti e le pene relative, e che è indefinita tanto nel progetto del ministro, quanto in quello dell'Ufficio centrale.

Questi regolamenti debbono essere di due nature, e quindi molto diversi fra loro, e in parte riescono estranei al concetto principale della legge. Essi da un lato dovrebbero tendere a diminuire o ad impedire gl'infornuni del lavoro, e dell'altro curare l'igiene del lavoro proteggendo la salute dell'operaio. Questo secondo compito non ha una diretta connessione coll'assicurazione contro gl'infornuni del lavoro.

Difficilissimo è concretare i regolamenti che tutelino la salute dell'operaio. Ci sono industrie per indole propria malsane, per le quali non vi è che un solo provvedimento possibile: non lavorarvi.

La cultura delle risaie, delle cave di carbone, di certe miniere, la tipografia stessa espongono gli operai a speciali malattie, in modo sicuro, indubbio.

Ora dare le facoltà di fare regolamenti, sia per prevenire gli infornuni che per tutelare la salute degli operai, regolamenti per i quali si comminano anticipatamente pene, prima di sapere che cosa saranno codesti regolamenti, mi pare qualche cosa di grave, di indefinito, e quando mai si dovrebbe limitare tale facoltà ai regolamenti che più direttamente si attengono a questa legge, a quelli per prevenire gl'infornuni.

Mà anche qui nell'indeterminatezza in cui siamo costretti a rimanere per l'immensa varietà delle industrie pericolose, mi pare che non sia utile, nè prudente nell'interesse stesso delle classi che si vogliono proteggere, dare al Governo tante facoltà.

Quando voi avrete fatti dei regolamenti, sia che li faccia il Ministero, sia che si propongano

dagli industriali, riesciranno sempre incompleti.

Io crederei invece molto più opportuno, resa l'assicurazione obbligatoria e investita la Società assicuratrice dell'azione contro il proprietario o l'industriale, lasciare la cura alla Società di rintracciare dove effettivamente vi sia colpa o dolo, senza che, per ora almeno, vi sia bisogno di regolamenti legislativi, imperocchè si può dire, che ogni industria ha insite certe norme di previdenza e di prudenza note a chi la esercita, la cui violazione determina già la colpa, e dà luogo alla conseguente responsabilità.

Si sa che cosa occorre di fare, quando si applica un macchinario, per evitare disastri, si tratta di misure che sono adottate in tutto il mondo, si sa con quali metodi si debbano far funzionare certe macchine, con quali cautele si debbano mettere in opera.

Dunque che cosa dovrebbero contenere questi regolamenti governativi?

Io non vedo una vera necessità immediata per questi regolamenti diretti a tutelare la vita dell'operaio. Lasciate agire la legge comune, lasciate funzionare il diritto comune, investite soltanto la Società assicuratrice del diritto di chiamare responsabile l'industriale, di tutto ciò di cui il Codice lo chiama responsabile, e cioè del dolo, della colpa, ed anche della colpa lieve.

E vedrete che le Società sapranno da sè regolamentare i casi, nei quali questa colpa si debba ritenere esistente, quelli cioè che derivano da mancata cura, da negligenza, da imprudenza.

Ora se noi togliessimo gli articoli 1 e 15, salvo il vedere meglio più tardi se occorra per tutelare la salute degli operai in certe industrie qualche provvidenza legislativa, o se basti ampliare le disposizioni che pure si contengono in altre leggi, come la legge sanitaria e la legge comunale e provinciale, io credo che tutto il resto della legge sulla assicurazione potrebbe essere approvato senza grande discussione.

Ma questi regolamenti indeterminati e forieri di conseguenze così gravi, a cui poi si connettono nuovi uffici, nuovi impiegati, nuovi ispettori perchè naturalmente, fatto un regolamento ci vuole l'ispettore che ne sorvegli l'esecuzione, mi pare che siano un ingombro alla legge che

giungerebbe pacificamente in porto se ne fosse liberata.

Senatore AURITI, *relatore*. Siccome l'Ufficio centrale, dietro gli schiarimenti e la discussione avuta oggi con l'onor. Cannizzaro, non mantiene gli articoli così come furono formulati e comunicati al Senato, ma presenterebbe un'altra redazione, e siccome colle mie dichiarazioni potrò provocare anche delle spiegazioni dal ministro, io credo che sia più opportuno che parli prima il relatore.

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole ministro che parli prima il relatore?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare all'onor. Auriti.

Senatore AURITI, *relatore*. Siamo entrati, o colleghi, nel campo concreto, e la discussione deve procedere calma e minuta per arrivare a delle conclusioni ragionevoli. E quindi più che l'onor. Parenzo che vorrebbe cancellare i due articoli che discutiamo, io ringrazio l'onor. Vitelleschi delle sue savie e pratiche osservazioni di cui vedremo qual conto debba farsi.

All'on. Parenzo io oppongo il fatto universale di tutta l'Europa civile. In Allemagna, in Austria-Ungheria, in Francia, in Inghilterra non vi è categoria di imprese pericolose che non abbia il suo regolamento.

Io ho citato nella mia relazione la legge inglese del 1878, ed il ministro diceva che vi erano state quindici leggi in Inghilterra su questa materia; or bene queste quindici leggi non sono state gettate nel cestino, ma, dopo fatte e sperimentate, sono state riunite e coordinate nell'unica legge del 1878 oggi in vigore.

Questa legge è il succo, la sostanza di una esperienza compiuta sotto quindici aspetti diversi, in epoche successive.

Fu notata poi anche dal ministro l'esistenza di lavori speciali di una benemerita associazione di industriali in Alsazia, che ha formato con tavole e scritti le cautele specialmente tecniche per impedire gli infortuni nel lavoro, ed assicurare l'incolumità degli operai.

Dunque noi dobbiamo studiare il modo di fare il regolamento, ma voler cancellare gli articoli del progetto, che ne riconoscono la necessità, sarebbe mettersi a ritroso di tutta l'Europa civile.

Scartiamo dunque questa idea, onorevole Parenzo, e veniamo al concreto.

Di che cosa si tratta qui? Di industrie ed imprese pericolose. Ma noi abbiamo fatto una distinzione per questi pericoli. La legge delle indennità riguarda unicamente i pericoli di morte, di lesioni personali violente; non i pericoli e i danni che derivano lentamente dalla natura stessa del lavoro, come, per esempio, del lento attossicamento, che è il caso più ordinario, per la natura delle materie che si impiegano.

Noi dunque abbiamo detto: Bisogna fare una distinzione di due categorie delle imprese pericolose: per le misure preventive e per l'indennità in caso di infortunio.

Per l'effetto di dar diritto ad un'indennità debbono le imprese o industrie pericolose essere designate nella legge.

Non si può affidare ad un regolamento la facoltà di creare l'obbligo di pagare una indennità; è la legge che deve provvedere.

E noi abbiamo accettato per la designazione di tali imprese o industrie quella dataci dal Ministero.

Ma quando siamo alle imprese od industrie pericolose da dover soggettare alle misure preventive, il pericolo non è semplicemente quello dell'integrità personale, è il pericolo anche della incolumità della salute.

Dunque la base delle imprese pericolose agli effetti preventivi è più larga di quella delle imprese pericolose per l'indennità.

E, d'altra parte, nel movimento fecondo di invenzioni che si succedono ogni giorno, come potremmo noi fissare definitivamente in una legge le imprese pericolose da regolare, anche quelle che sorgeranno domani, e che potranno essere causa di pericoli assai maggiori ora ignoti?

A noi parve che nel progetto ministeriale vi fosse un addentellato a questa distinzione, poichè, legga il collega Vitelleschi il primo articolo, mentre vi è un'enumerazione evidentemente enunciativa e non tassativa di industrie pericolose, si dice in genere: « e nelle industrie pericolose ».

Quindi io fo un dilemma al signor ministro: o egli afferma che anche per le imprese relative a misure preventive, voglia stare a quella indicazione specifica e limitata, ma allora, gli diciamo, non raggiungerete il vostro scopo, perchè



non darete nessuna cautela preventiva per quelle industrie in cui il pericolo non è per l'integrità personale, a cui provvede l'indennità, ma è per la salute, per quel danno lento che si produce dalla natura del lavoro e delle materie impiegate. Se poi dite no, quella enumerazione deve essere più estesa; sia pure, ma allora ci vuole un elenco redatto con certe garanzie che la concreti. Questo elenco delle industrie pericolose non obbliga il Governo ad essere infallibile, l'elenco potrà essere ampliato secondo il bisogno, corretto coi suggerimenti dell'esperienza, sempre osservate le forme prescritte per l'elenco originario.

Ecco dunque il primo concetto che noi esponiamo, ed a cui non sappiamo se aderisca o no il ministro; alla base ristretta delle industrie pericolose che danno dritto alla indennità, bisogna aggiungere la base più larga delle industrie pericolose anche alla salute.

Vediamo ora chi dovrà fare i regolamenti. Fra i problemi proposti a Berna nel Congresso internazionale per gl'infortuni nel lavoro del settembre 1891, ci fu anche questo, chi fosse più adatto a fare i regolamenti delle diverse industrie, cioè se il privato intraprenditore o il Governo.

Notiamo che si trattava del privato volontario, disposto a fare tali regolamenti, ma anche in questo caso è desso adatto a farlo?

Or bene, il signor Périssé, direttore dell'Associazione degli industriali di Francia contro gl'infortuni nel lavoro, rispondeva: no, se voi prendete il privato intraprenditore, esso non ha quell'attitudine per due ragioni. L'industriale abituato a stare in mezzo alle macchine, in mezzo ai pericoli, acquista per essi una certa indifferenza, una sicurezza eccessiva e non pone più mente al pericolo, non vede quello che un estraneo discerne e prevede.

In secondo luogo gl'industriali non sono tutti così esperti da fare un buon regolamento, non hanno tutti le cognizioni necessarie.

Il signor ministro terrà sul suo tavolo il volume della Società di Mulhouse, ma quanti dei nostri industriali ne conoscono l'esistenza e l'avranno potuto acquistare?

Però diceva il Périssé, se ci fossero delle associazioni, dei consorzi di industrie affini, allora sì il lavoro di queste società potrebbe essere utile, uno de' membri sarà più dotto e l'altro meno;

uno porterà una certa esperienza pratica, un altro nozioni tecniche, e quindi si potranno formulare de' congrui regolamenti. Se è così, che cosa abbiamo in Italia? C'è in Italia qualcuna di queste associazioni a cui possiamo ricorrere, per farci fare i voluti regolamenti? No, non l'abbiamo.

Il Governo possiede tutti i regolamenti di Francia, di Germania, d'Austria, d'Inghilterra; il Governo ha in biblioteca tutte le pubblicazioni della Società di Mulhouse, il Governo può ricorrere agli insegnamenti degli industriali volenterosi. No; il Governo dice, signori industriali, in un certo tempo farete voi questi regolamenti, ciascuno pel suo opificio singolo distintamente, e li farete nell'interesse degli operai, e se non li farete io vi punirò con multe. Anzi sappiate fin da ora che quando li avrete fatti, e nell'esecuzione cadiate in contravvenzione, sappiate che sarete condannati alle pene pecuniarie, ed in caso d'infortunio dovrete l'intero risarcimento del danno. Anzi questo è il solo caso in cui, oltre al dolo, voi sarete responsabili de' danni per titolo di colpa grave.

Ma davvero credete che si faranno questi regolamenti? Per gettarvi la polvere negli occhi, verrà un industriale e vi scriverà due o tre articoletti insignificanti che non conducono a nulla, non avendo interesse a fare il regolamento per la sola ragione dell'incolumità dell'operaio.

Egli ha l'interesse opposto appunto perchè quel regolamento non eseguito dovrà essere il titolo di una maggiore responsabilità che voi già annunziate nella legge. A prescindere da ciò, ed ammessa pure la buona volontà, gl'industriali singoli (lo ripetiamo) non avranno le cognizioni necessarie e non sono adatti a insegnare le cautele come a prevenire i pericoli, perchè hanno acquistata l'abitudine dell'indifferenza e dell'eccessiva sicurezza di sé.

Tutto questo lo diciamo in genere, ma vediamo ora quali opinioni si sieno manifestate intorno a noi. Viene il Patronato di Torino, tanto benemerito per la tutela degli operai e dice: ma per l'amor di Dio, non vogliamo affidarci alla sapienza e alla buona volontà degli industriali, noi ci fidiamo del Governo, faccia il Governo questi regolamenti.

Udiamo gl'industriali che cosa dicono a loro volta. Leggerò un brano della petizione stam-

pata dagl'industriali, firmata a nome di molte ditte delle principali e patrocinata dall'onorevole Rossi che mi dispiace di non vedere qui presente, come valido oppositore che avrei voluto combattere sul tema principale:

« E invero, in base a quali criteri saranno predisposti regolamenti siffatti? Si prescrive che nel termine di sei mesi dalla promulgazione della legge gli industriali abbiano da presentarli al Governo. Ma abbandonati ai soli suggerimenti della loro esperienza potranno gli industriali — grandi o piccoli — ottemperare a codesta disposizione? E quando il Governo si troverà con una massa di regolamenti, che saranno informati forse ad altrettanti concetti quanti saranno gli industriali che li presentano — e vi risconterà, come è inevitabile, le prescrizioni più disparate — fra le quali non mancheranno le assurde — potrà ordinare che tali regolamenti siano applicati, credendo che basti applicarli perchè la vita dei lavoratori sia sufficientemente tutelata? O interverrà allora il Governo, e dall'insieme dei regolamenti presentati trarrà le norme per la compilazione di regolamenti ufficiali da servire per ogni ramo d'industria? È ovvio a quale responsabilità si sobbarcherebbe in tal caso, e come non potrebbe arrivare a razionali disposizioni tecniche per la generalità delle industrie, quando coloro stessi che si dedicano all'esercizio di una sola industria, non riescono a prevedere tutte le cause d'infortunio, e bene spesso non arrivano a scoprire le imperfezioni delle misure preventive da essi applicate, che proprio nel momento in cui l'infortunio si verifica. Il pretesto dunque all'azione di regresso per inosservanza dei regolamenti potrebbe essere agevolmente trovato in ogni infortunio ».

Insomma dicono gli industriali: ci sentiamo imbarazzati noi stessi; non ci sentiamo capaci di fare in modo congruo questo regolamento, che chiedesi a ciascuno di noi.

E quanti saranno questi regolamenti, che il Governo chiede agli industriali per poi approvarli?

Io veramente non mi fido di annunciarne la cifra.

Il Ministero ha detto che gli operai assicurati per questa legge raggiungeranno i due milioni; il nostro Ufficio di statistica li ha ridotti ad un milione e 60,000.

Quale sia la media degli operai per un'impresa industriale in Italia, non lo sappiamo, però si è fatto il calcolo in Germania, la media colà è di 13 operai per ogni impresa.

Ma ci sono due fattori in Italia: uno per far crescere questo numero, un altro per diminuirlo. Ciò che lo fa crescere è che la base della nostra assicurazione è più stretta di quella della Germania; e quindi può comprendere anche industrie minori.

Un fattore poi per diminuirlo è che noi non abbiamo i grandi stabilimenti con gran numero di operai come in Germania.

Bisogna notare che per il modo come è stato formulato il testo, pare che il Governo limiti i regolamenti alle sole industrie comprese nell'articolo 2, e vogliamo ammettere che così possa ridursi alla metà il numero delle industrie pericolose.

Orbene, calcolata la media degli industriali per ogni impresa non a tredici, ma a venti, e prendendo la metà del tutto avremo per mezzo milione di operai compresi nell'art. 2 della legge almeno 24, 25, migliaia di imprese o industrie, ciascuna delle quali dovrebbe formulare il suo regolamento.

Ma per carità, come farà il Governo a studiarli tutti per completarli, e modificarli approvandoli? come troverà il bandolo tra questi 25 mila regolamenti? e quali contraddizioni fra di loro e che penalità disparate!

Vediamo ora se la nostra proposta sia più pratica e ragionevole.

Il Governo tiene già ammanniti tutti i dati, si rivolgerà agli industriali volenterosi, non ai burocratici del Ministero.

Di industriali volenterosi ce ne sono?

Se non ce ne sono non nascerebbero certo i regolamenti da loro. Ma ce ne sono almeno alcuni; stuzzichiamo il loro amor proprio, riuniamoli in Commissione, proponiamo i problemi da risolvere, diamo a loro tutti questi documenti che abbiamo ammanniti, e comincino a formulare i voluti regolamenti.

Certo non potranno essere perfetti di un tratto; presenteranno quelle norme che si giudicheranno più sicure, opportune, ed allora, onorevole Vitelleschi, ecco la nostra idea, noi l'abbiamo detta già nel progetto e la ripetiamo adesso nella nuova formola che abbiamo proposta. Si dà la facoltà alle industrie singole o consorzi

di esse, di formulare dei regolamenti complementari, che suppongono già la base comune dei regolamenti sostanziali. Il Governo li vedrà e li approverà ed avranno gli stessi effetti de' regolamenti emanati direttamente dal Governo. Si potrà anche vedere se sia il caso d'innestare quella proposta dell'onor. senatore Vitelleschi, perchè all'improvviso non si possono discernere tutte le conseguenze di una idea nuova, cioè che invece dell'aumento della quota di rischio pei premi di assicurazione si facesse la diminuzione della quota di rischio quando si fossero fatti questi regolamenti complementari, ma fatti s'intende, opportunamente, e con misure efficaci.

Aderendo all'osservazione del nostro collega senatore Cannizzaro, conveniamo che non si può, che non si deve prefiggere un termine per la formazione di questi regolamenti, molteplici, e spesso di molta difficoltà.

Di più si era detto: è troppo generica quella frase in principio: « sono sottoposti a sorveglianza speciale della pubblica amministrazione; restringiamola aggiungendo « ne' limiti e modi stabiliti dalla presente legge ».

Quindi è che questa mattina, raccoltici modestamente pel nostro lavoro, che continua da sei mesi, abbiamo proposto, non in formola definitiva, questi concetti: Le imprese e industrie pericolose per gli operai sono soggette a speciale sorveglianza della pubblica amministrazione nei limiti e modi stabiliti dalla presente legge. (È una soggezione limitata).

Con decreto reale (non fissiamo termini) uditi, i pareri dei Consigli tecnici governativi esistenti, ed al seguito di parere del Consiglio di Stato, saranno designate le imprese o industrie, nelle quali il lavoro è riconosciuto pericoloso, comprese quelle dell'art. 2 della presente legge. (Noi crediamo che questo elenco sia necessario, perchè l'enumerazione, che sta nella legge è del solo pericolo per l'incolumità personale; e qui, trattandosi delle sole misure preventive, non vi è abbandono inconsulto di dritti se questa facoltà si dà al Governo).

Con regolamenti, approvati nello stesso modo, saranno prescritte con pene di ammenda (preferiamo ammenda a multa, perchè crediamo che si sia sempre nel campo delle contravvenzioni), ai contravventori, e salva la responsabilità civile e penale in caso d'infortunio, le

misure giudicate necessarie nelle diverse categorie d'imprese, o industrie pericolose, per prevenire gl'infortuni e proteggere la vita e la salute degli operai.

Possono egualmente essere approvati regolamenti complementari per singoli stabilimenti, o consorzi di essi, su proposta dei loro capi, e avranno effetti pari a quelli de' regolamenti governativi.

Nel nostro articolo a stampa vi era anche la riserva che restavano salve le competenze delle autorità comunali e provinciali per quei regolamenti locali che tendano a tutelare la incolumità degli operai.

Dunque, a nome dall'Ufficio centrale, raccomandando ai senatori Vitelleschi e Parenzo e all'onor. ministro i concetti espressi nella proposta che ho letto, ed assicuro il Senato che dal primo articolo all'ultimo noi non avremo altro scopo che di sentire tutti i consigli che ci vengano dati, concretando tutte quelle modificazioni che ci parranno opportune.

Vi è poi un altro particolare, che non ho detto.

Se l'onor. ministro non resta inflessibile nelle sue forme, e se queste considerazioni daranno luogo ad uno scambio di altre idee, noi non escluderemmo che fossero inclusi quei due commi dell'art. 15 che accennano a ciò che devono contenere i regolamenti.

Fintanto che si trattava di regolamenti che dovevano esser fatti dagli industriali, bisognava dir loro che cosa dovevano contenere, trattandosi di regolamenti da farsi dal Governo, esso sa quale ne debba essere la materia.

Tuttavia, non escludiamo che si possano includere in questo articolo le indicazioni volute, giacchè nell'articolo unico abbiamo riuniti gli articoli 1 e 2 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Avendo io provocate le modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale in questo articolo, credo conveniente di dare alcune spiegazioni.

Le cose dette dall'onor. Vitelleschi intorno alla istituzione di questa sorveglianza, avevano precisamente suggerito a me di chiedere all'Ufficio centrale che, per lo meno, la si limitasse, ed infatti essa rimane molto limitata; poichè si dice che questa sorveglianza si eserciterà

nei limiti e nei modi indicati dalla presente legge.

Io credo che questo non tolga nè aggiunga nulla alla legge, e soltanto la renda più logica.

In quanto alla seconda parte dell'articolo che riguarda l'elenco delle industrie pericolose bisognerebbe che ci intendessimo col signor ministro.

Dal contesto dell'articolo primo pareva che il ministro potesse riconoscere come pericolose altre industrie oltre quelle indicate dall'art. 2, ed in questo caso sarebbe stato necessario un elenco.

Se il ministro ed il Senato credono che non ci siano da caratterizzare altre industrie pericolose fuori di quelle indicate dall'art. 2, per parte mia non insisterei nella compilazione dell'elenco. Rimane la discussione aperta se realmente nell'articolo 2 siano comprese tutte le industrie pericolose le quali devono essere sottoposte a sorveglianza; se l'articolo le comprende è inutile l'elenco; se no, l'elenco è necessario che lo si faccia per decreto reale.

Rimane la terza parte che corrisponde all'articolo 15 del ministro, riguardante il modo di fare i regolamenti. In quelle poche parole che io dissi l'altro giorno, ho manifestato il mio pensiero, che cioè io nutro vivo desiderio che tutte le industrie man mano vadano facendo questi regolamenti.

Tutti i paesi industriali che progrediscono vanno successivamente organizzando le industrie anche con regolamenti scritti. Credo che anche noi dobbiamo giungere a questo risultato.

Ho indicato anche che questi regolamenti costituiscono una guarentigia per l'industria, giacchè la premuniscono dalle accuse di colpa grave e di colpa lieve, una volta che si osserva fedelmente detto regolamento. Quindi io sono d'opinione che questi regolamenti debbano essere fatti.

Ma chi deve farli? A me pare che il modo più efficace per farli sia quello suggerito dall'art. 15, vale a dire, che nel maggior numero dei casi, devono essere gli industriali medesimi quelli che se ne ingeriscono ed il Ministero che li esamina, li completa e li approva.

Mi pare però che nella legge vi sia una lacuna; che cioè designandosi questo modo di fare i regolamenti, non vi si parla delle attribuzioni di farne degli altri. Non tutti i regola-

menti devono essere fatti a proposta degli industriali; ve ne saranno alcuni che dovranno essere fatti d'iniziativa del Governo per dei pericoli che il Governo vuole prevenire, pericoli da esso conosciuti e che, col regolamento fatto nel modo indicato dallo art. 15, forse non si potrebbero prevenire.

Io divido anche il concetto del Ministero, che cioè questi regolamenti non debbono essere per gruppi o per talune principali grandi industrie, ma debbono essere dei regolamenti speciali.

E perciò pregai l'Ufficio centrale di emendare quella parte che parlava di un regolamento unico da emanarsi dal potere esecutivo.

Io credo che tale regolamento che contiene le disposizioni che riguardano le industrie minerarie ad un tempo e le industrie di materie esplosive, non si possa fare.

Quindi ritengo che si debba lasciare facoltà al Governo di emanare di propria iniziativa il regolamento come ha fatto per le caldaie a vapore, e ciò sia espresso più chiaramente nella legge; e che si debba poi lasciare libertà anche agli industriali di fare dei regolamenti, che una volta approvati sono obbligatori per coloro che li hanno proposti.

Quella che a me pare non doversi approvare è la prescrizione relativa al termine fisso e breve dentro cui questi regolamenti debbono essere fatti.

Riguardo al regolamento generale, l'Ufficio centrale ha creduto che esso debba essere fatto nel tempo determinato di 6 mesi.

E anche l'art. 5 prescrive che deve essere fatto in un tempo breve.

Ora a me pare difficile che in questo breve tempo si possa esaminare con calma questo regolamento.

Una volta che esso deve avere la sanzione governativa, deve anche essere esaminato attentamente. Pertanto io toglierei qualunque termine di tempo e direi invece, che resta integra la facoltà del Ministero di agricoltura, industria e commercio, con certe guarentigie (uditi il Consiglio di Stato, il Consiglio tecnico, ecc.), di prescrivere ed imporre regolamenti tutte le volte che lo creda necessario per tutelare almeno la salute degli operai.

Rimanga intatta nel Governo l'attribuzione di fare questi regolamenti; rimanga aperta anche l'altra via, che io desidererei pigliasse

grande sviluppo, vale a dire, quella indicata dall'art. 15 per la quale il Governo interviene approvando i regolamenti proposti dai rispettivi industriali; e tutto questo senza termini fissi, per modo che questo lavoro si venga facendo man mano che l'industria progredirà, man mano che le nostre cognizioni industriali si accresceranno, che l'esperienza ne riconoscerà in certo modo la necessità. Procedendo così, se vi sarà un ministro operoso, per questa via si raggiungerà lo scopo da me desiderato, che in breve tempo tutte le industrie abbiano un regolamento da osservare.

La divergenza mia sta solo nel limite di tempo che si prescrive per fare questi regolamenti. Io vorrei lasciare intatta al Governo la facoltà di fare di propria iniziativa i regolamenti, come pure l'altra facoltà di farli dietro iniziativa degli industriali con le dovute aggiunte che il potere esecutivo crederà convenienti per tutelare quelle industrie, per le quali l'iniziativa privata non dasse affidamento di sufficiente tutela.

Queste sono le modificazioni che io aveva proposto: non parlo della forma. Se fossimo di accordo sui concetti, io credo che l'articolo 6 potrebbe essere rinviato all'Ufficio centrale, che, d'intesa col signor ministro, potrebbe redigerlo in modo che provvedesse a tutto quello che riguarda i regolamenti preventivi.

DHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io mosso da vivo desiderio di trovare l'accordo sul terreno della discussione.

In ogni legge, e specialmente in quelle di difficilissima fattura, sarebbe cosa stolta l'ostinarsi nei propri convincimenti, e non dare ascolto alle savie osservazioni, che venissero dall'Ufficio centrale o dai singoli senatori.

E questo dovere incombe, più che ad altri, al Governo; imperocchè noi portiamo le leggi innanzi a voi non per imporre la nostra opinione ma per elaborare con voi quella, che diventerà più tardi la volontà impersonale del paese.

Avendo con questa disposizione di animo udito le osservazioni fatte dai precedenti oratori, credo che l'accordo non solo sia possibile, ma fatto.

Occorre soltanto di chiarirci sopra alcuni punti, e di trovare la formola che raccolga il pensiero comune.

Cominciamo dunque dal porre in sodo l'opportunità, e la necessità dei regolamenti industriali, nella quale oramai tutti consentono. Nè potrebbe essere altrimenti, avvegnachè in materia d'infortuni del lavoro gli apparecchi preventivi sono di efficacia grandissima, e per convincervene, basta richiamare alla memoria vostra gli atti del Congresso internazionale per gli infortuni, adunatosi a Parigi al tempo dell'Esposizione del 1889, nel quale furono ampiamente discussi tutti i problemi attinenti al ponderoso problema, e soprattutto i provvedimenti tecnici atti a prevenire gli infortuni. Gli effetti ottenuti con tali provvedimenti sono tali da persuadermi che verrà forse maggiore beneficio dall'attuazione dei mezzi preventivi che non da tutte le disposizioni che facciamo per organizzare l'assicurazione obbligatoria.

Io non so se sia esagerata l'affermazione del Mamy, che fa ascendere al 50 % gl'infortuni evitati in Alsazia mercè l'uso delle misure preventive, ma certo tale non parve agli uomini competenti d'ogni paese convenuti al Congresso di Parigi.

Vi dissi ieri, che in Inghilterra mentre le macchine sono aumentate del 38 %, gl'infortuni crebbero appena del 6 % sempre in grazia delle misure preventive. Del quale fatto, è facile rendersi ragione, se si pon mente al modo come avvengono codesti infortuni. Gli operai, che si trovano di continuo a contatto di meccanismi complicati p. es. di seghe circolari, di cigne di trasmissione, di motori a vapore, ecc., per l'abitudine, che si prende col pericolo, trascurano le più ovvie precauzioni.

Ora basta isolare siffatti congegni con opportuni apparecchi protettivi per diminuire il gran numero d'infortuni che si verificano sul lavoro. Di qui la necessità pratica di speciali regolamenti, che impongono codeste misure. In questo, ch'è sostanziale, siamo tutti d'accordo: quanto ai modi possiamo e dobbiamo intenderci. L'art. 1 del controprogetto dell'Ufficio centrale comincia con questa dichiarazione:

« Le imprese o industrie pericolose per gli operai sono soggette a speciale sorveglianza della pubblica amministrazione ».

Trattandosi di un principio già sanzionato nella nostra legislazione, sarebbe opportuno non insistere, perchè quella dichiarazione astratta, posta in cima alla legge sgomenta e produce sfavorevole impressione.

L'Ufficio centrale contrappose quest'articolo all'art. 1 del progetto ministeriale, credendo di scorgere in questo qualche cosa di vago e d'indeterminato nell'espressione « industrie pericolose ». Il pensiero dell'Ufficio centrale, se non erro, è questo: giacchè voi date una nozione generica delle industrie pericolose, che poi bisogna specificare, tanto è che questa specificazione si faccia in apposito regolamento da emanarsi per decreto reale.

Basterà un breve schiarimento per metterci d'accordo. Se noi abbiamo usato nella legge l'espressione generica « industrie pericolose », gli è perchè codesta dizione è specificata in altre leggi.

Non abbiamo adoperato un linguaggio nuovo, ma abbiamo tolto quella formola dalla legge sul lavoro dei fanciulli. Ivi è detto all'articolo 2: « Nei lavori pericolosi ed insalubri non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno e dell'altro sesso ». Qui la determinazione dei lavori pericolosi è fatta per scopo diverso, ma analogo, e trova la sua esplicazione nell'art. 7 del regolamento che è del tenore seguente:

« Per l'esecuzione dell'art. 2 della legge, sono reputati lavori pericolosi ed insalubri quelli, che sono indicati nelle tre tabelle annesse ».

Inoltre di lavori pericolosi si fa cenno nella legge sull'igiene e in quella di pubblica sicurezza.

Per la qual cosa, quando nell'art. 1 si parla di industrie pericolose, si intendono quelle specificate negli articoli 2 della legge e 7 del regolamento sul lavoro dei fanciulli e nelle altre leggi sopra menzionate.

Chiarito così, e completato il nostro concetto, non dubito che l'Ufficio centrale accetterà l'articolo 1, come si legge nel disegno ministeriale, mutando soltanto la parola « multa » in « ammenda ».

Rimane la seconda questione. Chi deve fare il regolamento?

Per questa parte accetto alla mia volta l'art. 2 proposto dall'Ufficio centrale con qualche lieve modificazione di forma, e ritiro l'articolo 15.

Ma mi si può dire: perchè avevate proposto codesto articolo? Lo dirò subito.

La questione di sapere chi debba fare i regolamenti fu largamente e dovunque dibattuta. Se ne ragionò al Congresso di Berna e formò oggetto di grave disputa in seno alla nostra Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro, la quale andò nell'avviso di affidare agli industriali, singoli o associati, la proposta di codesti regolamenti.

Quale fu il motivo che c'indusse ad accogliere il voto di quell'autorevole Consesso?

Il motivo fu questo.

In origine l'art. 15 era ristretto esclusivamente alle industrie sottoposte all'obbligo dell'assicurazione; ed in questi limiti non era a temere il numero stragrande dei regolamenti che sgomentò l'onorevole relatore. In fatti leggete l'articolo e vedrete di cosa si discorre. Si parla innanzi tutto di *operai occupati nelle miniere, di costruzioni edilizie, di arsenali e di cantieri di costruzioni marittime*, cioè di industrie, il cui esercizio è già disciplinato da speciali regolamenti.

Resterebbe dunque a provvedere per gli opifici nei quali si fa uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati, il che non è cosa tanto difficile se si considera che possono essere disciplinati per gruppi d'industrie affini.

Eliminata così l'obiezione del numero, noi preferivamo di affidare agli industriali la compilazione dei regolamenti, perchè trattandosi di provvedimenti d'indole eminentemente tecnica, ci sembrava che nessuno meglio di loro fosse in grado di farli.

Ci confermavano in questo pensiero gli esempi dell'Austria e della Germania, dove i regolamenti sono compilati da Commissioni tecniche, ed il fatto che lo studio e la diffusione delle misure preventive si devono a private associazioni e non a funzionari governativi.

Consideravamo inoltre che un regolamento fatto dagli interessati sarebbe stato per ciò stesso meno ostico, e più efficace, e avrebbe dato risalto all'iniziativa de' maggiori interessati.

L'Ufficio centrale non disconosce la bontà di questi ragionamenti, ma crede che sia più opportuna l'iniziativa del Governo allorchè, come si fa con l'art. 1, la sfera dei regolamenti si allarga a tutte le industrie pericolose e non

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1892

la si restringe soltanto a quelle soggette alla legge dell'assicurazione obbligatoria.

Perciò l'Ufficio centrale nel suo articolo distingue due specie di regolamenti, gli uni generali da farsi dal Governo, gli altri speciali, la cui iniziativa è lasciata agli industriali.

Ora a me pare che questo sistema concili tutte le necessità e risponda a' vari desideri espressi in questa discussione: Ecco i motivi per i quali accetto l'art. 2, proposto dall'Ufficio centrale, e ritiro l'art. 15.

Solo prego di considerare se non sia soverchio sottoporre i regolamenti al Consiglio dei ministri, quando sieno già stati approvati dai Consigli tecnici e dal Consiglio di Stato.

L'ultima parte dell'art. 2 parmi superflua; ma se l'Ufficio centrale vuol mantenerla, io non mi oppongo.

Aggiungerò da ultimo, che se abbandonano l'art. 15 per ciò che concerne l'iniziativa dei regolamenti, non rinuncio del tutto ad un altro concetto in esso contenuto, che incontrò l'approvazione dell'onor. Vitelleschi.

Nelle condizioni, nelle quali versano le nostre industrie, penso anch'io che lo sprone migliore per indurre i capifabbrica ad accettare ed osservare norme regolamentari d'indole preventiva sia l'interesse. Così vediamo le società di assicurazione accordare maggiori e minori agevolanze, secondo le condizioni in cui si trova la fabbrica o lo stabile assicurato.

Prendiamo un esempio dall'assicurazione per gl'incendi. Se assicurate una casa isolata, nella quale non vi sono fienili o depositi di materie accensibili, la società vi fa condizioni d'oro; se invece il caseggiato trovasi in prossimità di stalle o di cassette mal condizionate, in tal caso, crescendo il rischio, si aumenta il premio di assicurazione.

Per lo stesso motivo le Società francesi di assicurazione contro gli infortuni sogliono assegnare alle classi più basse de' rischi tutti quegli stabilimenti, i quali adottano misure preventive.

Muovendo da codesti esempi, noi avevamo detto nell'art. 15, che ove le industrie soggette all'obbligo dell'assicurazione non adottassero le misure preventive prescritte, dovevano denunziarsi agli Istituti assicuratori per iscriverle in una classe superiore di rischio. Ciò poteva tornare utile come stimolo e come pena e per

questa parte poteva essere utile mantenere la seconda parte dell'art. 15: ma essendosi a ciò più efficacemente provveduto con l'art. 14, non insisto. Quanto poi ad iscrivere nelle classi inferiori gli stabilimenti, e gli opifici che adotteranno le misure preventive, non è d'uopo dirlo nella legge: le Società lo faranno spontaneamente.

Con queste dichiarazioni prego il Senato a votare l'articolo 1 come si legge nel disegno ministeriale, e l'art. 2 come vedesi proposto dall'Ufficio centrale, con le accennate modifiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Dopo l'accordo con tanti sacrifici avvenuto tra l'Ufficio centrale ed il ministro, io in verità non ho più speranza che le preghiere che aveva loro mosso possano essere accolte.

Ho aspettato veramente più dalla loro cortesia, di quello che dal merito intrinseco delle osservazioni che io aveva fatte, che essi a queste osservazioni avessero risposto.

Ma, tanto l'egregio relatore dell'Ufficio centrale quanto il ministro, hanno ai miei argomenti opposto della semplice erudizione, specificando ciò che si è fatto negli altri paesi. E il ministro mi ha gentilmente ammonito che questi problemi non si possono risolvere con studi provenienti da sforzi d'ingegno, ma vanno risolti alla scorta dei fatti.

Io sono troppo poca cosa per non accettare le lezioni che mi vengono da così illustri maestri. Però io vorrei osservare tanto all'egregio relatore, quanto al ministro, che appunto per il grande profitto che io soglio trarre dai loro ammaestramenti, essi son giunti a persuadermi che, se nella mia ignoranza avevo solo dal mio buon senso tratto le mie convinzioni, gli argomenti loro e i loro studi scientifici rafforzano i miei convincimenti. L'esempio degli altri paesi: Germania, Austria, Francia, Inghilterra, disse il relatore, hanno tutti regolamenti disciplinanti le industrie nello scopo di evitare gl'infortuni. Adagio, signori.

La Germania, come ha insegnato testè l'onorevole ministro, rendendo omaggio al vero, ha organizzato questi regolamenti con un accordo col suo sistema di assicurazione; e furono gli industriali stessi raccolti insieme, che insieme alle Società di assicurazione hanno trovato di

comune e reciproco interesse disciplinare i casi d'indennità e le somme delle indennità e le tariffe di assicurazione, armonizzare con quelle discipline e stabilire regolamenti volontariamente accettati, desunti dalla loro esperienza e corrispondenti ai bisogni al loro paese e delle loro industrie.

Non è una legge come quella che oggi ci si propone che dà al potere esecutivo la facoltà di regolamentare tutte le industrie.

L'Austria ha presso a poco seguito un sistema analogo. Il legislatore ha tutto al più sancito ciò che gli industriali richiedevano.

In quanto alla Francia abbiamo sentito confessare candidamente dall'onorevole ministro, colla lealtà che lo distingue, che i migliori vantaggi ottenuti dai sistemi preventivi sono frutto della libera iniziativa degli industriali.

I famosi provvedimenti di Mulhouse sono prodotti da esperienze pratiche fatte dagli industriali, che hanno concretato in regolamenti preventivi le norme per impedire gl'infortuni, e li hanno mirabilmente, ma liberamente, attuati.

Si capisce che queste norme preventive, onorevole Cannizzaro, sono desiderabili in qualsiasi industria.

Non è che le escluda o le combatta io. Ma distinguiamo, pioggia non è tempesta; norme preventive finchè volete. Ma che cosa dicevo io?

È prematuro per noi in questa indeterminatezza di concetti, di proposte, il vincolare così nella legge un sistema come voi proponete, comminando penalità anticipate su ciò che ancora non sapremo che cosa sarà.

Divulgate tra gli industriali e tra gli operai il concetto della utilità, della bontà, dei benefici effetti di queste norme, di questi regolamenti; fate che anche da noi sorgano queste iniziative, questi studi, si abbiano questi risultati pratici, e gli industriali adottino misure preventive per impedire gl'infortuni, e non ci sarà nessuno che vi si opponga.

Ma quello che voi proponete mi pare sia ben altro!

Ma abbiamo l'Inghilterra, l'esempio classico dell'Inghilterra, si disse, in cui quindici leggi si sono finalmente concretate in quella del 1878.

Un paese il quale ha tanti secoli di vita industriale, ha bisogno di fare ben quindici leggi prima di riuscire a farne una definitiva!

Via, vuol dire che è materia un po' ardua anche per quei paesi pratici, dove l'industria è sviluppata da tanti anni.

Non è questione che si risolva di primo acchito, e tutti gli esempi degli altri paesi dove l'industria è così avanzata, poco calzano al caso nostro, e resta poi sempre a sapere ed a conoscere quali siano stati i risultati dei provvedimenti che vi si sono adottati.

La immaturità di questa legge viene provata dalla discussione stessa alla quale abbiamo assistito. Il nostro dottissimo relatore ha dedicato molti mesi allo studio di questa questione portando innanzi al Senato delle proposte concrete, le quali stanno come sistema a sè, di fronte al sistema ministeriale: d'altro lato vediamo l'onor. ministro tenere vivamente e tenacemente alle proposte sue. Anche solo ponendo mente a questo, possiamo noi dire che la questione sia matura nel nostro paese?

Si dice però che ora un accordo sia avvenuto tra Ufficio e ministro. Vediamo con quanto sacrificio da una parte e dall'altra quest'accordo s'è fatto.

Da una parte l'onor. ministro abbandona quel tanto dei sistemi adottati dagli altri paesi che ci si dipinsero in grado di darci i lumi, e che egli aveva accolto e sancito, ed accetta il formalismo dell'Ufficio centrale che vuole sia il Ministero quello che deve disciplinare tutte le industrie. A sua volta l'Ufficio centrale il quale si spaventava dei 30,000 regolamenti che col sistema ministeriale avrebbero dovuto venire fuori, perchè dal ministro vede accettato il principio che sia esso quello che dovrà pubblicare questi regolamenti, accetta però che un'altra serie di regolamenti in sottordine siano pubblicati, i quali dovrebbero avere poi la stessa efficacia dei regolamenti principali. Per cui nell'insieme avremo i 30,000 regolamenti secondari temuti dall'Ufficio centrale, più quelli che piacerà fare al ministro!

Io non so se questa transazione non rappresenti il desiderio, d'altronde legittimo, che la legge venga nella sua interezza in porto, piuttosto che essere la conseguenza diretta ed immediata di quegli elaborati studi che alla presentazione delle proposte fatte al Senato devono aver presieduto!

Io dunque, di fronte a questo accordo, non posso fare proposte concrete; continuo a rite-



LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1892

nere che sarebbe stato buon partito sospendere qualsiasi deliberazione intorno a questa materia dei regolamenti; andare innanzi concordi a fare la miglior legge possibile sulle assicurazioni contro gl'infortuni del lavoro, salvo poi, a tempo opportuno, quando di questi regolamenti si sarà potuto raccogliere un insieme di cognizioni sufficienti ad esser concretate in disposizioni di legge, seguire l'esempio dell'Inghilterra e fonderli in un progetto completo. Di fronte a questo accordo la mia proposta sospensiva non avrebbe probabilità di successo; mi limiterò a votar contro l'art. I e contro quegli articoli che con esso si collegano.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. In un'unica lettura non mi è stato facile di rendermi un esatto conto della nuova proposta dell'Ufficio centrale; ma mi pare che in genere corrisponda ai concetti che io desideravo che prevalessero.

A me pare che un grande guadagno si sia fatto nel distinguere due regolamenti, di cui una parte esclusivamente volontaria, e quindi non soggetta alle critiche alle quali alludeva l'onorevole Parenzo.

Rimane la prima, la quale io non so concepire altrimenti che a condizione di esser fatta a tratti molto larghi. Parmi però che nello spirito di quell'articolo rimanga ancora un istinto regolamentare che io temo possa essere passibile di una parte dei dubbi sollevati. E quindi bisognerà rimettersene al buon senso del Governo, che quei regolamenti siano cioè per linee larghissime, perchè altrimenti, lo ripeto, le osservazioni del senatore Parenzo acquisterebbero moltissimo valore.

Ma a me si è fatta una rivelazione. Io ho sempre creduto che questa legge corrispondesse al suo titolo, e cioè fosse fatta per gli infortuni. Invece pare che debba estendersi agli altri pericoli inerenti alle professioni. Ora non vi è niente di più pericoloso che amalgamare materie diverse in una stessa legge.

Ho sempre creduto che i regolamenti fossero in rapporto all'assicurazione per gl'infortuni. Se s'intenderà fare una legge per le industrie pericolose ne parleremo un'altra volta; ma il volere introdurre in questi stessi regolamenti di cui si tratta in questa legge anche i provvedimenti per tutte le industrie pericolose, ne

complicherà la difficoltà e ne rende molto più temibili gli effetti: perchè mentre può essere relativamente facile al Governo di fare dei regolamenti per prevenire gl'infortuni; e che per questo modesto compito i dubbi di cui ha parlato l'on. Parenzo si ridurrebbero a ben poco. Se invece si vuole entrare nell'apprezzamento degli effetti che le industrie possono portare nella salute, allora si apre un campo così vasto ed indeterminato che non può non destare gravi apprensioni sopra i regolamenti, che ne saranno la conseguenza. Queste sorta di leggi per giungere in parte hanno bisogno di essere limitate nel loro soggetto, di essere omogenee. Limitiamoci al soggetto che ci occupa, e cioè degl'infortuni in rapporto con le assicurazioni. Quando voleste fare una legge sulle industrie pericolose, dovrete probabilmente fare l'assicurazione per l'infermità, e sarebbe un altro gruppo di provvedimenti affatto diverso da questo; e io non discuto se sarà opportuno di farle, ne parleremo a suo tempo: ma per me quello che altera l'economia di questa legge è questa supposizione, che si faranno regolamenti in rapporto alle industrie pericolose per la salute.

È una insinuazione che a me pare pericolosissima.

Il nostro relatore ha dichiarato che per industrie pericolose devono intendersi anche gli intossicamenti e tutti i danni che possono venire dalle qualità intrinseche del lavoro, e l'onorevole ministro l'ha confermato dicendo, che non c'è bisogno di fare un elenco, perchè queste industrie sono già elencate. Ora io desidererei che questo grave dubbio venga almeno chiarito.

Io non faccio nessuna proposta, perchè se dovesse essere risoluto nel modo che ho accennato, ciò modificherebbe essenzialmente le mie opinioni e le mie disposizioni verso quella legge, di cui la somma dei danni che farebbe alle industrie, non so se sarebbero più compensate dai vantaggi che intende arrecare loro.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il dubbio sollevato sulla redazione dall'art. I dipende forse da ciò che in esso si dice: « Per proteggere la vita e la salute degli operai ».

La parola: « salute » ha potuto suggerire all'onor. Vitelleschi una giusta osservazione. In verità nel nostro concetto non si volle con-

fondere le malattie coll' infortunio. Noi si disse: « proteggere la salute degli operai » nel senso di tutelare l' integrità personale.

Ma poichè quella parola ha suscitato l' equivoco, è bene eliminarla, e diremo invece « per proteggere la vita e l' integrità personale degli operai ».

Senatore PARENZO. Io proporrei che si rinviassero all' Ufficio centrale questi articoli 1 e 15, perchè si mettesse d' accordo col Ministero e ci desse sotto gli occhi il frutto del loro accordo.

C'è stato prima un emendamento proposto dall' Ufficio centrale, non accettato che in parte dal ministro, e poi si è soppresso una parte dell' art. 15, un' altra parte si è emendata; non vi pare necessario che si venga ad una forma concreta di codesti articoli, e che prima di votarli il Senato li abbia sotto gli occhi?

PRESIDENTE. Se mi permettono, porrò io la questione.

Furono letti, l' articolo 1 e l' articolo 15 del progetto ministeriale, come testo per la discussione.

Il relatore dell' Ufficio centrale aveva dato lettura, più che di una formola di articolo, di un concetto da formularsi poi in un articolo, se il pensiero informatore fosse accettato.

In seguito il signor ministro fece un' altra proposta, cioè si accettasse il suo primo articolo con questo sottoemendamento: invece di dire « proteggere la vita e la salute degli operai » si dica « proteggere la vita e l' integrità personale degli operai ». E nel secondo paragrafo propose di dire in luogo di « con multa da 50 a 500 lire » « con ammenda da 50 a 500 lire ».

Il signor ministro poi accettò, in luogo dell' articolo 15 del progetto ministeriale che era in discussione, l' articolo 2° del disegno di legge dell' Ufficio centrale, del tenore seguente:

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio, raccolte per le cautele preventive le proposte dei capi o esercenti delle imprese o industrie pericolose, e uditi i pareri de' consigli tecnici governativi esistenti, formulerà i regolamenti di cui all' articolo precedente, i quali sottoposti all' esame del Consiglio di Stato, e deliberati in Consiglio dei ministri, saranno approvati e pubblicati per decreto reale, e potranno essere modificati, secondo il bisogno, osservate le formalità richieste per la prima compilazione.

« Possono essere approvati regolamenti complementari per singoli stabilimenti su proposta dei loro capi.

« Restano salve le facoltà competenti alle autorità comunali e provinciali per la formazione di regolamenti locali, da approvarsi ne' modi prescritti dalla legge, e che non siano in contraddizione de' regolamenti generali ».

Ma poi, tenendo conto di alcune avvertenze fatte dall' Ufficio centrale e da qualche oratore, propose a tale articolo i seguenti emendamenti. Là dove è detto « raccolte per le cautele preventive le proposte dei capi o esercenti delle imprese o industrie pericolose » aggiungere « singole o consorziali ».

Più avanti, là dove è detto « i quali sottoposti all' esame del Consiglio di Stato e deliberati in Consiglio dei ministri » si tolga l' inciso « deliberati in Consiglio dei ministri ».

Finalmente, più oltre ancora, dove è detto: « possono essere approvati regolamenti complementari per singoli stabilimenti » si aggiunga « o consorzi di essi ».

Questi sono i tre sotto emendamenti che il signor ministro propose all' art. 2 del progetto dell' Ufficio, che ora si tratta di fondere come emendamento nell' art. 1 del progetto ministeriale ed in sostituzione dell' art. 15 del progetto medesimo.

Ciò inteso, do la parola all' onor. senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io insisterei perchè venissero formulati di nuovo intieramente questi articoli da sottoporre al Senato, in modo grammaticalmente e logicamente completo.

All' art. 1 del Ministero si parla, per esempio, degli esercenti cave e miniere. Qui dunque si tratta di industrie specializzate, poi, seguitando, si parla di industrie pericolose, che è un' indicazione generica, poi si torna a parlare di opifici che fanno uso di macchine, altra indicazione specifica e via via. Tutto ciò parmi si dovrebbe correggere.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Senato deve ora votare l' art. 1; il lavoro di coordinamento sarà fatto in ultimo.

Quindi se una parola deve essere collocata prima o dopo, se occorre di raccorciare una

frase, ciò non toglie nulla all'essenza della legge. Non cominciamo coi rinvii.

A me pare che sull'art. 1 siamo già intesi, quindi prego che sia messo ai voti. Si discuterà poi l'art. 2 e si andrà avanti così, riservandoci in ultimo, quando la legge sarà votata, di coordinarla nel suo complesso.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. A me pare che riguardo all'articolo 2, l'Ufficio centrale, quando l'aveva fuso coll'art. 1, aveva aggiunto: « pone ». Essendo approvati i regolamenti, i quali avranno gli stessi effetti, mi sembra sia utile aggiungere questa parola « pone ».

Per conto mio, il concetto che i regolamenti siano formulati successivamente, mano mano che se ne sente il bisogno, desidererei che fosse espresso più chiaramente.

Si dice: « Formulerà i regolamenti ». È vero che non vi è espresso un limite di tempo, ma pur mi pare che sarebbe meglio dire: « e che avranno lo stesso effetto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Nella chiara e nitida esposizione che l'onorevolissimo nostro presidente ha fatto della questione quale si posa attualmente al Senato, ha accennato ad un pensiero che il relatore dell'Ufficio centrale ha espresso; a me sembrava che quel pensiero avesse preso forma di articolo, poichè ne fu data lettura, e quella redazione piuttosto che un pensiero mi parve un nuovo articolo.

Ora io vorrei sapere se quel pensiero, se quell'embrione, almeno, di articolo, che dava soddisfazione al senatore Vitelleschi, e che a me nella parte prima sembrava molto più chiaro che non gli articoli del Ministero e dell'Ufficio centrale, sia scomparso affatto o se possa ancora rimanere allo stato della discussione.

Perchè se per avventura io non m'ingannassi nel crederlo più chiaro e più evidente; se non incappasse in nessuno di quei pericoli che durante la discussione ci sono stati additati nell'uno e nell'altro articolo, sembra che non lo si dovrebbe lasciar cadere, e pare a me che lo stesso signor ministro lo potrebbe accettare.

Comunque, se il signor ministro non crede

di accoglierlo ed il signor presidente crede che sia stata l'espressione di un pensiero anzichè la formale proposta di un articolo, io ne vengo a questa conseguenza, che cioè mi pare alquanto pericoloso di votare degli articoli che sono discussi in questo modo ed a questo modo accettati, emendati e riemendati.

Io ritengo che in simili contingenze si usasse rimandare gli articoli all'Ufficio centrale ed oggi lo propongo perchè col ministro possa portarvi le necessarie correzioni e ridurlo a quella migliore forma che consenta al Senato di votare in tutta coscienza.

Si tratta di una legge alla quale nessuno nega una somma importanza; legge di interesse politico umanitario che si vuol portare a conclusione efficace affinchè non accada come altra volta che non si è potuta votare.

Signori, a noi non basta tutta la mole di volumi che furono stampati sull'argomento. Non basta a noi quanto gli altri paesi hanno fatto, per quanto ciò possa essere di grandissimo aiuto e di efficacissimo insegnamento.

Noi vogliamo giungere ad efficaci e savie conclusioni; e questo risultato vogliamo ottenere con tanta circospezione e prudenza, con il tale spirito di convenienza ed opportunità che peso di una parola più o meno non possa avere dannose conseguenze.

Epperò io invito l'Ufficio centrale a riprendere in esame col ministro questi articoli per ripresentarli domani ponderatamente corretti. Così potessero, Ufficio e ministro, ancora emendare parecchi altri articoli, il che gioverebbe molto alla discussione che da tre giorni abbiamo impresa.

Non si è udito in principio di seduta l'Ufficio centrale dichiararci che stamane si era ridiscusso l'articolo primo, e che vi si erano dovute fare parecchi ritocchi in seguito ad osservazioni del senatore Cannizzaro?

Or bene, riprendendo in esame dopo l'odierna discussione gli articoli 1 e 15, sono convinto che domani ci potranno portare l'articolo 1 in forma che con maggiore sicurezza possa da noi esser votato, e certo molto più efficace riuscirà in seguito il lavoro del Senato.

PRESIDENTE. Evidentemente il signor senatore di Sambuy è nel suo diritto di chiedere, ed il Senato maggiormente nel diritto di votare, il rinvio degli emendamenti all'Ufficio centrale,

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1892

perchè esso li esamini, ne riferisca ancora, e li coordini come meglio vuole; ma il regolamento nel tempo stesso, fà pure facoltà al presidente di porre ai voti ed al Senato di votare, seduta stante, gli emendamenti che, seduta stante, vengono presentati. Questo a scarico della mia responsabilità.

Ha facoltà di parlare il senatore Auriti, relatore.

Senatore AURITI, *relatore*. Io dovendo manifestare al Senato quello che ho tratto dalla mia esperienza, dico questo: che nel formulare il progetto contrapposto a quello del ministro, non vi è stato forse articolo per cui non abbia sentito il bisogno di studiare il concetto e la forma per giorni, e qualche volta una settimana, tornando spesso a mutazioni e correzioni.

La redazione degli articoli è una cosa difficilissima, di cui i magistrati riconoscono gli effetti quando devono applicare le leggi elaborate in Parlamento.

L'Ufficio centrale questa mattina, senza nessuna intesa col ministro, ma per le osservazioni del nostro collega commissario, si era raccolto per formulare in altro modo i due articoli, primo e secondo del nostro, progetto. E notiamo appunto che il collega Cannizzaro per alcune condizioni sue di salute non aveva potuto intervenire nelle nostre riunioni ultime, quando si formulò il testo definitivo degli articoli; dunque ci siamo raccolti ed abbiamo fatto quel che abbiamo fatto. Veda quindi l'onor. Parenzo, che senza nessuno accordo anteriore, nè promessa di sacrifici reciproci, noi siamo qui venuti con l'idea nostre per i suggerimenti che non aveva potuto fare in tempo un collega nostro autorevolissimo, e con grande soddisfazione abbiamo accolto le risposte del ministro che hanno rimosso una difficoltà per noi insuperabile, cioè quella di regolamenti che si facessero dagli industriali, ciascuno per sè.

Io convengo col ministro che dallo sviluppo della discussione pare risulti che adesso l'articolo 1° non debba guardare senonchè quelle industrie pericolose, le quali a loro volta diventano per gl'infortuni nel lavoro titolo ad indennità.

Ma se è così, io credo che anche la formula dell'art. 1. potrebbe rendersi più esatta; in ogni modo: *abundare non nocet*.

Non si può dire che oggi non si sia fatto cammino.

Imperciocchè lo stesso onorevole Vitelleschi non mi pare così avverso come prima, e gli scrupoli dell'onorevole Cannizzaro sono dileguati.

Il Ministero poi ha rinunciato spontaneamente ad una delle parti che a noi sembrava assolutamente inaccettabile; domani mattina noi studieremo, qualche mezz'ora prima della pubblica discussione, come si possa formulare la redazione più sicura di questi due articoli.

PRESIDENTE. Dunque il signor senatore Di Sambuy propone di rinviare gli articoli 1 e 15 del progetto ministeriale e 2 del progetto dell'Ufficio centrale coi relativi emendamenti che furono a questi tre articoli proposti, all'Ufficio centrale, affinchè li coordini e ne riferisca al Senato.

Metto ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ora passeremo all'art. 2 del progetto in discussione che è quello ministeriale.

Nè do lettura:

#### Art. 2.

Devono essere assicurati contro gl'infortuni del lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali, e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici, i quali fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni oppure da Società e da imprenditori che ne abbiano avuta concessione da questi enti.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Abbiamo due articoli che determinano la materia delle assicurazioni, poi segue l'art. 6 dell'Ufficio centrale,

anzi gli articoli 5 e 6, che io contrappongo all'articolo 2. Ora io crederei che siccome si può dire che l'art. 6 comprende tutta la legge, fosse opportuno discutere l'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Mi permetta.

Dopo che il Senato deliberò, su proposta del ministro, alla quale l'Ufficio centrale consentì, che il testo della discussione fosse il disegno di legge del ministro, è libero l'Ufficio di proporre i suoi articoli come emendamenti, quando lo creda opportuno; ma io devo seguire l'ordine numerico degli articoli del testo ministeriale, altrimenti non ci raccapezzeremo.

Senatore AURITI, *relatore*. Siccome l'Ufficio centrale ha proposto come emendamento all'articolo 2°, l'art. 2° e l'art. 6° del proprio progetto, si dovrebbero essi discutere insieme, e siccome l'art. 6° è l'articolo fondamentale, naturalmente preoccuperà tutta la discussione; parmi che nella discussione dei due articoli, l'ordine più logico sarebbe di far precedere la sostanza, cioè la determinazione dell'oggetto delle assicurazioni e degli effetti di esse, e poi far seguire l'enumerazione dei diversi casi, ossia delle diverse imprese o industrie che danno luogo all'indennità e quindi all'assicurazione.

PRESIDENTE. Io non posso mettere in discussione che il testo del progetto che il Senato deliberò di prendere in esame, e quindi l'articolo secondo del progetto ministeriale; ma, lo ripeto, ciò non vieta che si dia contemporaneamente lettura anche degli articoli 5 e 6 del progetto dell'Ufficio centrale i quali vengono proposti come emendamenti all'articolo 2 del progetto ministeriale.

Ora, poichè l'articolo 2 del progetto ministeriale, su cui cade la discussione, fu già letto, do lettura anche degli articoli 5 e 6 del progetto dell'Ufficio da esso proposti come emendamenti.

Eccone il testo:

#### Art. 5.

È considerato come lavoro di speciale pericolo:

1. quello nelle miniere, nelle cave, nelle imprese per costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. quello negli opifici con uso di macchine a motore meccanico e con numero di operai maggiore di dieci.

#### Art. 6.

I capi o esercenti d'impresе o industrie per i lavori specificati nell'articolo precedente, debbono assicurare il pagamento di una indennità, in misura legale, ai loro operai colpiti da infortunio, con morte o lesioni personali per causa violenta, in occasione del lavoro.

Nessuna indennità è dovuta all'operaio, contro il quale si provi che l'infortunio fu cagionato da suo dolo o colpa grave, ovvero da forza maggiore estranea all'impresa o industria in cui prestava lavoro.

Se l'infortunio avvenne per dolo o colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria, o di coloro che egli prepose alla direzione o sorveglianza del lavoro, e che non siano compresi nel n. 2 dell'art. 8, è dovuta all'operaio, oltre all'indennità legale, la somma necessaria ad integrare il risarcimento del danno a norma del dritto comune.

La prova del dolo o della colpa grave deve risultare da condanna penale, che in caso di colpa sia a pena ristrettiva della libertà personale e senza concessione delle circostanze attenuanti dell'art. 59 del Codice penale.

Quando il giudizio penale sia reso impossibile, o debba arrestarsi, per amnistia, per morte o contumacia dell'imputato, o perchè l'operaio soffrì egli solo i danni della causa a lui imputabile, la prova si farà incidentalmente, con gli stessi criteri, nel giudizio civile.

Se non erro, i due articoli 5 e 6 dell'Ufficio centrale sono emendamenti non solo al 2 ma anche al 3 del progetto ministeriale.

Quindi bisognerà che insieme al 2 si discuta anche l'art. 3 del progetto ministeriale.

Senatore AURITI, *relatore*. Ma, in tal caso, come emendamento all'art. 3 del progetto ministeriale, sarà da discutere anche l'art. 7 del progetto dell'Ufficio centrale.

Allora si deve aggiungere anche il 7.

PRESIDENTE. Sta bene. Leggo dunque anche l'articolo 3 del progetto ministeriale:

## Art. 3.

Devono essere parimente assicurati gli operai occupati nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie, nelle costruzioni di porti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché nelle costruzioni di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali.

L'obbligo dell'assicurazione incombe soltanto quando nelle accennate costruzioni e imprese vengono impiegati più di dieci operai ed è limitato alla durata del lavoro.

Come si è udito, a questo articolo 3 del progetto ministeriale l'Ufficio centrale propone, per emendamento, l'art. 7 del progetto suo.

Lo leggo :

## Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo precedente, si applicano anche quando i lavori specificati nell'art. 5 sono eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni, o di stabilimenti pubblici.

Si applicano del pari nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate e delle tramvie; nelle costruzioni dei ponti, canali ed argini eseguiti per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni; e nella costruzione di ponti e strade ordinarie nazionali e provinciali: tutto ciò quando siano impiegati più di dieci operai, e l'infortunio avvenga durante il lavoro.

Facendosi il lavoro per concessione od appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico esclusivo dei concessionari od appaltatori.

Il presente articolo non si applica allo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali per leggi speciali siano già assegnate indennità per simili infortuni.

La discussione pertanto è aperta contemporaneamente sugli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale ai quali l'Ufficio centrale propone i tre emendamenti che si comprendono ne' suoi articoli 5, 6 e 7.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che gli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale abbiano

rapporto con gli articoli 5 e 7 dell'Ufficio centrale, ma non col sesto, perchè nel sesto si tratta di una questione gravissima sulla quale ci siamo già dibattuti nella discussione generale e che non ha nulla a che fare con le disposizioni semplicissime degli articoli 2 e 3 del Ministero.

Gli articoli 2 e 3 del Ministero indicano le categorie degli operai che devono essere assicurati contro gl'infortuni del lavoro. E sin qui dunque non si tratta che della designazione degli operai che debbono essere assicurati.

Discutiamo su questo. Ci sarà chi vorrà ampliarne il numero, ci sarà chi vorrà diminuirne il numero; ma questo non ha niente a che fare con tutti i criteri dell'articolo 6 che sono complicatissimi, perchè là si tratta la grossa questione della colpa, del dolo che non ha nulla a che vedere colle qualità degli operai che debbono essere assicurati, e se l'onorevole nostro presidente lo crede, a me parrebbe che gli articoli 2 e 3 dovessero essere discussi separatamente. E in opposizione a questi due articoli non c'è che l'art. 5 dell'Ufficio centrale, il quale siccome dice la stessa cosa, non si può considerare come un emendamento.

Dunque discutiamo se gli operai che debbono essere assicurati dovranno essere questi od altri, e a suo tempo discuteremo la questione del dolo e della colpa grave che è la questione più grossa che dobbiamo risolvere.

A me pare che questo parallelo che è stato meccanicamente fatto per mettere insieme due cose che non stanno insieme, ci trarrebbe in una discussione senza termine. Quindi domanderei all'onorevole presidente e al Senato di discutere questi articoli isolatamente senza contrapporci l'articolo 6, il quale contiene tutt'altre idee. Poi potrà essere discusso l'articolo 6 nel luogo che si crederà più opportuno.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione del senatore Vitelleschi è esattissima. L'articolo, a cui si contrappone l'art. 6 dell'Ufficio centrale, è il 14 del progetto ministeriale, perchè negli articoli 2 e 3 si discorre dell'assicurazione, delle industrie che vi sono soggette, e di ciò che s'intende per operai agli effetti di questa legge.

In tutto questo non vi è dissenso; confrontate il progetto dell'Ufficio centrale e quello ministeriale, e vedrete che sono d'accordo.

La divergenza nasce all'art. 14 sull'estensione degli effetti dell'assicurazione. Per cui bisogna prima decidere se si ammette l'assicurazione e se si vuole obbligatoria, e quando questo siasi fatto sarà il caso di determinarne l'estensione e gli effetti.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di considerare ancora, che il testo della discussione è il progetto ministeriale, e che l'Ufficio centrale, quando voglia a questo disegno di legge presentare delle modificazioni, deve contrapporre a quello speciale articolo che si discute.

Se poi vorrà aggiungere qualche altra cosa, lo potrà fare con articoli speciali che si classificheranno più tardi come si crederà.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. A me pare impossibile che, parallelamente si possano discutere due progetti, i quali, checchè si dica in contrario con abili discorsi, sono sostanzialmente discordi fra loro.

Gli articoli 5, 6 e 7 dell'Ufficio centrale, conterranno benissimo delle disposizioni che si possano contrapporre agli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale; ma ne contengono anche molte altre che hanno dato luogo a gravi discussioni, quando si parlava genericamente intorno al progetto di legge; e che quando fossero approvate, farebbe d'uopo abbandonare il progetto ministeriale, e per necessità logica mettersi per altra via.

Vuol vedere l'onor. relatore quanto sia vero quello che osservava l'onor. presidente, e che io seguendolo, cerco dimostrare? Poco fa egli ha detto che bisognava, affinchè il parallelo fosse esatto, contrapporre agli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale, il 5, 6 e 7 del progetto dell'Ufficio centrale.

Questo non basterebbe, ed invoco a sostegno della mia affermazione l'autorità dello stesso onorevole relatore in quella parte della sua relazione stampata, nella quale appunto sta il parallelo fra i due progetti.

Vi si nota a pagina 34, che una parte del Particolo 7 del progetto ministeriale è appunto riportata all'art. 7 dello stesso Ufficio centrale.

Vede dunque l'onorevole relatore che, oltre agli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale, sarebbe necessario aggiungere una parte del 7 per

poter fare il contrapposto agli articoli 5, 6 e 7 del suo progetto...

Senatore AURITI, *relatore*. Dove è questo?

Senatore FINALI... L'ho già detto: a pag. 34 della sua relazione; ed ho citato quella osservazione per dimostrare coll'autorità di lei come fosse incompleta e incongrua la discussione parallela, che oggi ella ci proponeva.

Avrei forse potuto risparmiar qualunque parola in aggiunta all'osservazione di metodo fatta dal nostro onorevole Presidente; mi sono permesso di rilevare una circostanza di fatto, per mettere in evidenza che una discussione parallela dei due progetti non si può fare.

PRESIDENTE. Nè io potrei permetterla, perchè non si può fare, perchè non è possibile secondo alcun regolamento.

Senatore FINALI. Sono perfettamente d'accordo.

Voglio poi anche aggiungere, per quanto ciò possa dispiacere all'Ufficio centrale e all'onorevole relatore, che naturalmente tiene al risultato dei suoi lunghi, dotti e meditati studi, come, dopo la deliberazione presa dal Senato di discutere sulla base del progetto ministeriale, neppure è possibile che il progetto dell'Ufficio centrale sia trattato in pari grado ed in pari condizione del progetto ministeriale.

Senatore CALENDÀ V. L'onorevole guardasigilli, il senatore Finali ed il presidente hanno precisamente risolto quei dubbi a cui volevo accennare. Il punto in cui si può discutere la questione del dolo e della colpa grave è proprio all'art. 14 del testo ministeriale: e quindi per evitare discussioni all'articolo 5, io pregherei l'Ufficio centrale di rimandare quella grossa questione all'art. 14 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. A me pare sia utile di enunciare ancora una volta questo caposaldo. Quello che noi discutiamo è il disegno di legge ministeriale e l'Ufficio centrale, alle disposizioni di esso può, volta per volta, contrapporre quegli emendamenti che crede; chè se alcune parti del disegno di legge ministeriale non contengono i concetti del disegno di legge dell'Ufficio centrale, potrà questo proporre delle aggiunte che si classificheranno poi dove meglio la materia comporti.

Quiudi pongo in discussione il secondo articolo ministeriale che rileggo.

## Art. 2.

Devono essere assicurati contro gl'infortuni del lavoro in conformità alle prescrizioni della presente legge:

1. Gli operai occupati nelle miniere, nelle cave, nelle costruzioni edilizie, nelle industrie che trattano materie esplodenti, negli arsenali e nei cantieri di costruzioni marittime;

2. Gli operai occupati in numero maggiore di dieci negli opifici, i quali fanno uso di macchine mosse da forza di agenti inanimati.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai in tutte le industrie e stabilimenti sopra enumerati ha luogo anche quando essi sono esercitati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, oppure da società e da imprenditori che ne abbiamo avuta concessione da questi enti.

Do facoltà di parlare al senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Per me la legge sta nel secondo articolo; perchè, ove esso incontrasse serie difficoltà, non avrebbe più ragione di esistere il primo articolo rinviato all'Ufficio centrale, e che domani assai probabilmente sarà votato, nè avrebbero valore pratico tutti gli altri.

L'art. 2 non si limita alla proclamazione del principio dell'obbligo dell'assicurazione; determina ancora, completandole col seguente art. 3, o le specie di lavoro, o l'oggetto cui si riferisce l'obbligo dell'assicurazione.

Nella discussione generale ebbi occasione di dichiarare che, trovandomi d'accordo nel concetto dell'assicurazione come rimedio al rischio professionale o del lavoro, facevo le mie riserve circa la qualifica che vuol darsi all'assicurazione, cioè circa il renderla obbligatoria.

Soggiunsi - e fu la tesi che molto brevemente sviluppai -, che facevo formale ed espressa opposizione alla latitudine che all'applicazione del principio dell'obbligatorietà vuol dare l'Ufficio centrale, che su ciò di molto rincara la dose della non scarsa ingerenza ammessa nel progetto del signor ministro. Avendo notato quanto occorreva contro il concetto dell'estensione della legge, vengo ora brevemente alla discussione del suo principio.

Sebbene nella discussione generale si sia largamente ed assai dottamente ragionato sul fon-

damento dell'obbligo dell'assicurazione, tuttavia penso valga la pena che io sottometta al signor ministro, all'Ufficio centrale ed al Senato, i miei dubbi riferibili al fondamento medesimo.

Noi siamo di fronte a quattro opinamenti.

L'onorevole senatore Auriti, d'accordo con l'Ufficio centrale, assume che non si tratta di creare con la legge un diritto, ma di esplicitarlo perchè esso preesiste alla legge.

Il signor ministro dice: il diritto è come il sale, dovunque può entrare; ma in verità, ei soggiunge, la materia qui è di mera equità ed opportunità.

Il senatore Chiaves, che mi dispiace di non vedere al suo posto, osserva: sia diritto, sia opportunità il fondamento della legge, quando però è affermato il principio dell'obbligo dell'assicurazione, lo si deve applicare, tranne i casi dipendenti da dolo, alla totalità dei rischi, anche a quelli che si corrono per colpa gravissima.

L'ultima opinione è quella del collega Parenzo, che pure mi dispiace di non vedere al suo posto. Egli trova non irragionevole l'affermazione che l'assicurazione debba essere obbligatoria; ma, soggiunge, limitiamola al significato del titolo della legge, vale a dire agli infortuni, non andiamo fin dove vorrebbe il senatore Chiaves, che domanda anche la eliminazione della colpa grave; nemmeno dove il signor ministro, che è in una terza opinione tra il senatore Chiaves e l'Ufficio centrale. Intendo, ei conchiude, che si risponda pienamente, lasciando operare il Codice dovunque sia dolo o colpa qualsiasi contro padroni o lavoratori; la legge si circoscriva ai meri casi fortuiti, a nessuno imputabili.

Io sorvolo sugli opinamenti dei senatori Chiaves e Parenzo; perchè, come ha deliberato il Senato, eliminandosi dall'odierna discussione l'art. 6 che l'Ufficio centrale avrebbe contrapposto ai 2 e 3 del Ministero, in questo momento non son da indagare gli effetti dell'assicurazione obbligatoria sulla restrizione della responsabilità di diritto comune.

Volgo quindi le mie osservazioni unicamente al sistema col quale si vuole giustificare la legge.

Il senatore Auriti muove da questo concetto: il rischio del lavoro si corre in servizio non già del lavoratore, perchè il prodotto non è del



lavoratore, e per lui non vi è altro prodotto che il salario; s'incontra, il rischio, in servizio dell'impresa. A chi la utilizza quindi, a chi il prodotto totale spetta, deve farsi pagare il rischio.

Ed io sono perfettamente d'accordo col senatore Auriti, ma ad un patto che spiegherò fra breve.

Il rischio del lavoro certamente è una parte del costo del lavoro, la quale entra come fattore del salario.

Con questo si paga, oltre del rischio, il tempo che s'impiega nel lavoro, la qualità e la quantità delle forze che si consumano nel lavoro; la maggiore o minore difficoltà nell'apprendere, la perdita di una parte del capitale accumulato, si compensano o si scontano anche con la maggiore o minore soddisfazione, sofferenza, onorabilità, con la minore o maggiore, non dirò infamia, ma vergogna, che nei dati lavori si possono conseguire o si devono patire.

Tutto ciò si paga, più o meno largamente o ristrettamente, sotto forma di salario. Ammesso che, all'intervento del lavoro nell'impresa, non si debba un'utilità minore del salario che compera il servizio, la misura della remunerazione è determinata liberamente tra impresario e lavoratore: senza escludere peraltro che talvolta quegli, prevalendosi delle condizioni del mercato, danneggi questo; e, in casi men frequenti e affatto transitori, senza escludere l'ipotesi inversa.

D'altra parte, è tanto vero che, tra i fattori del costo del lavoro c'è il rischio, che il mettere questo a carico della produzione riesce perfettamente giuridico, essendo conforme a morale e ad economia. In fatti, il lavoratore che serve alla propria impresa, trova il prezzo del rischio nella produzione cui intende; ed egli di certo non sognerà mai di rivolgersi al Governo, o a chicchessia, perchè assuma direttamente o indirettamente una parte del suo rischio, cioè perchè rifaccia una parte della spesa che egli investe in propria utilità.

Ma da questa conclusione a quell'altra di un diritto da sanzionare, dandogli forma di assicurazione obbligatoria, c'è proprio un abisso. Quello di cui ho discorso non è il diritto esperibile e valutabile per azione di legislatore in un contratto da fare. È la giustizia che richiede

se ne tenga conto in questo contratto. Distinguiamo, onorevole Auriti, il concetto etico nel campo del diritto, dal concetto giuridico nel campo economico. Badisi che altra cosa è la giustizia che deve presiedere nelle umane transazioni; altra è l'azione del legislatore che s'intromette in esse, crea rapporti artificiali e stabilisce correlative sanzioni di diritto e di dovere.

È giustizia che chi prende l'utilità del rischio, questo assuma o assicuri; e questo si fa, comechè non sia detto esplicitamente, nel contratto di locazione d'opera. Ma, se pel timore, e anche pel fatto, che talvolta in quel contratto l'impresario voglia fare e faccia la parte del leone, chiamerete il legislatore a fare esso la giustizia con processi preventivi; se questo farete, l'offesa al diritto sarà certa, malgrado il vostro lodevole pensiero di sanzionarlo.

E di vero: se, per attuare cotesta giustizia, si deve autorizzare il Governo a manomettere la libertà delle industrie, non sarà violato con ciò un diritto indiscutibile e da nessuno discusso?

Se per fare cotesta giustizia, si deve inciampare in infinite ineguaglianze; perchè è impossibile che, quando si ingerisce il Governo, ei possa ingerirsi con eguale misura, rispetto ad ogni maniera di interessi e di posizioni: non sarà inevitabile la violazione del supremo diritto di eguaglianza?

Se, per fare cotesta giustizia, si devono minacciare le aspettative, si deve diffondere il sentimento del difetto di sicurezza del mio presente e del mio futuro, domando io: non si apporgerà offesa al più sacro degli umani diritti nelle civili società, a quello della sicurezza nei nostri beni e nelle nostre attività?

L'onor. Auriti può bene applicare il suo concetto, in sede di dichiarazione e di liquidazione di diritti dell'operaio, che presta la sua opera come socio d'impresa, o come salariato. In tale sede, si può egli trovare benissimo, e come legislatore e come magistrato; e mi avrà compagno nel riconoscere per legge e per giudicato, che, nel valore del servizio del lavoratore, entra, come fattore di spesa e produttore di utilità, il rischio. Egli così, in nome del diritto che allora è veramente tale, perchè è in perfetta armonia colla morale ed anche coll'economia, e in queste è anzi fondato, può determi-

nare che al socio lavoratore si conviene tutta la parte del prodotto dovuto al suo lavoro di cui è parte il rischio; e che all'operaio si deve commisurare il salario, comprendendovi il prezzo del rischio, e però si può mettere l'indennità o l'assicurazione a carico dell'impresa. Ma tutto ciò facendo, non avrà provveduto che ai casi nei quali la libera volontà del capitalista e del socio lavoratore, o dell'impresario e dell'operaio salariato, non abbia opportunamente e completamente provveduto.

Dall'esercizio di questo diritto che si può attuare, ov'esse manchino, con nuove leggi, e che si può attuare (e le leggi non mancano), con sentenza di magistrati; non si può andare all'esercizio dell'autorità del legislatore, indi del magistrato.

Il diritto infatti che si vuole svolgere con la legge in discussione, è di carattere essenzialmente preventivo. Il legislatore deve imporre la sua alla volontà dei contraenti. Deve compiere atto d'ingerenza che altera di necessità i caratteri di un contratto di locazione di opera tra lavoratori ed impresari.

È evidente che in tal guisa non siamo più nei termini della giustizia che possa essere elevata a materia di diritto scritto; saremmo nel caso opposto; chè sarebbe solenne ingiustizia il voler sanzionare un preteso diritto in modo da rendere inevitabile l'offesa alle più indiscusse umane competenze. A sanzione somigliante mancherebbe non solamente il fondamento del diritto storico, mancherebbe indiscutibilmente l'eterna ragione filosofica, che ben disse l'onor. Auriti essere il sostrato di ogni diritto positivo. Cerchi dunque altra base il senatore Auriti alla sua legge: non possiamo darle quella del diritto.

Il signor ministro poi, che invoca spesso nei suoi discorsi l'esperienza e la pratica, qualche volta divaga anche lui nelle sfere dell'ideale. Mi dispiace che non sia presente l'on. Parenzo, perchè gli avrei apprestato un piccolissimo aiuto, benchè io riconosca che egli non ne abbia bisogno.

Il ministro ha detto: andiamo al positivo, lasciamo queste discussioni; scendiamo nella realtà. Indi è passato a combattere l'assunto dell'Ufficio centrale, ed ha notato che versiamo in un provvedimento che ha carattere sociale,

carattere di Stato, e a giustificarlo ha posto tali caratteri a motivo.

Siamo di fronte, ei pensa, alla classe operaia, stretta dal bisogno, dalla necessità, siamo di fronte al più forte, che è l'imprenditore. L'equità ci consiglia, anzi ci costringe, di intervenire nel contratto di locazione d'opera. L'equità è la correzione, l'integrazione, il perfezionamento del diritto; non si urta per essa la base della giustizia.

E in questo è d'accordo col senatore Auriti; il quale però pone l'equità a risultante, mentre il ministro a causa determinante. Lo svolgimento del concetto del ministro è però di etica e di politica. La sanzione è giuridica, perchè così piace al legislatore; ma noi non facciamo che diritto positivo, egli osserva, non escogitiamo e nemmeno applichiamo diritto razionale; adoperiamo non dal mero aspetto scientifico il concetto della equità. Essa non sarebbe titolo bastevole alla legge, ove non fosse soccorsa, anzi determinata e pienamente temperata da un altro fattore, l'opportunità, od opportunismo che si voglia.

Questo è il sistema del signor ministro: ma io obietto: la base è molto larga in questo caso; perchè non vi è più scienza, nè vi è più tradizione, che possano designare i confini di fattori cotanto elastici, quali sono il principio dell'equità e l'altro dell'opportunità. Io non immoverò nello studio del sistema del signor ministro; ma un po' in via di ragione, e ancor di più in via di fatto, gli domando: varrà il vostro sistema e, per ora, la vostra legge allo scopo che vi prefiggete? Questa legge basterà, io soggiungo? Perchè, badate che, quando v'ispirate nel vostro sistema al concetto moralissimo ma arbitrario dell'equità, all'altro elasticissimo ed esageratamente empirico dell'opportunità, assumete la responsabilità, non solo di far cosa logica, ma di far cosa efficace.

Io sollevo solamente il dubbio; e in appoggio a questo dubbio prego il signor ministro di ponderare la sua teorica, almeno in vista dei fatti.

Noi non ci troviamo al cospetto di un disegno di legge sull'assicurazione obbligatoria, il quale abbia qualche cosa di simile con la legge austro-ungarica; e molto meno che abbia qualche cosa di simile con l'altra legge della

Germania. È vero che c'è la triplice alleanza: ma essa non ci autorizza a imitare le alleate dove è male per noi, e molto meno dove per nulla somigliamo ad esse.

Noi non abbiamo le stesse condizioni economiche, le stesse condizioni industriali. Noi non facciamo nè potremo mai far intervenire lo Stato nelle nostre faccende economiche, come nella Germania coi suoi favolosi sussidi di alto, che io disapprovo, socialismo di Stato.

Non abbiamo dell'Austria-Ungheria le condizioni di carattere geografico nazionale e politico, nè le necessità di raccordare le varietà e contrarietà di un regime federale.

A noi non fanno d'uopo temperamenti per tenere quell'avanzo quasi quasi d'istituzioni feudali, che esiste nell'uno e nell'altro paese; e delle parti di tali istituzioni che ad un'economia politica di Stato reazionaria gioverebbero, noi che questa non abbiamo peranco, non possiamo servirci.

Del resto, ci si porta innanzi l'esempio dei due imperi alleati. Lo si attui: ma, nella nostra legge non si domanda l'applicazione e lo svolgimento del principio di solidarietà degli intraprenditori, stabilita per gruppi omogenei di essi e accentrata, come in Germania; e neanche si domanda la forzata associazione degli intraprenditori raccolti a gruppi di regioni, anzi di provincie, senza omogeneità nelle industrie, come in Austria. Voi non proponete niente che lontanamente si avvicini a quei sistemi. Onde i miei gravi dubbi che l'applicazione del concetto doppio, dell'equità e dell'opportunità, possa riuscire al suo fine, perchè non solo manca la base di ragione, sia giuridica, sia politica, ma fa difetto completamente ogni conforto di esperienza.

D'altra parte, se si vuol fare un sol tutto del sistema del diritto dell'Ufficio centrale e di quello dell'equità e dell'opportunità del signor ministro, mi sorge naturalmente quest'altro dubbio: come potete giudicare *a priori* che basti il sistema, quando a noi mancano i provvedimenti, oltrechè le tradizioni, corporativi e vincolanti dei due imperi, e da noi pienamente libero pur sempre rimane il contratto di locazione dell'opera?

Come può asserire l'Ufficio centrale in modo indiscusso, assiomatico: noi accresciamo le

spese di produzione dell'impresa, ed il salario rimane intatto? Come rimarrà intatto il salario?

Voi accrescete la spesa di produzione che pensate di far pesare sul capitale, e poi immaginate che rimanga intatto quel capitale, che i socialisti della cattedra dicono capitale salario?

Non subirà una restrizione questo capitale salario, quando, oltre ad un insieme di vincoli, avrete imposto una condizione onerosa, che anticipatamente riconoscete deve aggravare lo stato di fatto del costo di produzione?

E, se scemerà la proporzione del capitale salario destinato a fare il servizio della spesa pei lavoratori, rimarrà impiegato lo stesso numero di lavoratori? E, se non rimarrà identico questo numero, non succederà un sopravanzo di offerta del lavoro, e quindi uno scemamento di salario? Se dite che il salario è ridotto a fornire all'operaio lo stretto necessario (io nego che ciò sia nella generalità dei casi), non sarà fatale il discendere ancora sotto il necessario, non sarà attentare all'esistenza dei lavoratori?

Ma a voi piacciono le prospettive rosee; e, supponendo che tutta quanta la spesa debba andare a carico dell'imprenditore, provate di avere giudicato che le imprese e le industrie, nella loro totalità, nella massima parte almeno, siano così prospere da avere disponibili dei prodotti netti, e da poterne destinare perciò una qualche frazione per affrontare la nuova spesa delle assicurazioni dei rischi del lavoro.

Supponete questo; ma su quali dati vi fondate? Stando ai fatti, tutto direbbe il contrario. Tuttavia, dove anche esuberante fosse il prodotto delle imprese e delle industrie, risponderete mai voi del sentimento *altruistico* - adopero una parola barbara - di tutti gli imprenditori, i quali, potendo guadagnare di più, atteso l'accrescimento dell'offerta delle braccia, si contentino di mettere a pericolo il proprio maggior guadagno, e conservino intatto, malgrado l'accresciuta spesa di produzione, si la ricerca che la remunerazione del lavoro?

Per questo io domandavo al signor ministro: raggiunge la vostra legge il lodevole fine di giovare al lavoratore?

E domando all'Ufficio centrale: credete di fare giustizia, ingerendovi con l'apportare per

forza, per violenza legale, una perturbazione nelle condizioni della produzione?

Questo non potete credere, chè, ad un bene assai contestabile, fate precedere un danno certo, come son sempre i vincoli, come gli aumenti di spesa. Ma, se anche credeste alla prevalenza del bene, come potrete immaginare di aver risoluto il problema, fermandovi all'esordio delle ingerenze, quale è appena la vostra legge?

Come non vi avvedete che, senza scemare apparentemente il salario, si può facilmente domandare un sopravanzo di consumo di forze, di vita del lavoratore, un aumento cioè nella durata del lavoro, o, in parità di durata, un lavoro più pesante; e si può in tal guisa danneggiare la condizione dell'assicurato in modo molto più intenso, che non ne sia migliorata dall'assicurazione che pure appare posta a carico dell'impresa?

Perchè, del resto, voi fattori del diritto che applicate la giustizia, non andate avanti nel sistema, mettendo in atto il principio detto di diritto, combinandolo con quello che chiamate di equità e opportunità, col limitare le ore del lavoro? Perchè non andate avanti, strappando il lavoratore a quello che dicesi tiranno del capitale, con lo stabilire e garantire un minimo di salario?

E quando questo avrete fatto, siccome gli imprenditori conserverebbero ancora la libertà di chiudere i loro opifici, perchè fin d'ora non vi preparate a dar lavoro alle diecine di migliaia, e per più tardi forse alle centinaia di migliaia, di lavoratori disoccupati?

E, per quando tanto lavoro non potrete darlo, o non potrete darlo abbastanza, appunto perchè non potrete ben dirigerlo e nemmeno pagarlo, non dovrete prepararvi ad un largo sistema di carità, di assistenza pubblica? E, prevedendo potervi mancare l'energia o i mezzi per soddisfare a tanta e ancor più incalzante necessità, non dovrete pensare a metter mano più radicalmente all'organismo sociale, specie dal riguardo della proprietà e della famiglia?

Questi sono i dubbî che mi nascono, rispetto alla bontà del principio dell'articolo secondo.

Da quanto io ho notato, può vedersi bene come io sia convinto che all'assicurazione obbligatoria manchi il fondamento morale. Quando si manomette la libertà dell'industria e del lavoro,

si annulla il concetto della responsabilità; alla previdenza individuale interessata, si sostituisce quella dello Stato, che certo non è l'essere più previdente, e deve esercitarla a furia di leggi vincolanti e di pene. Con tutto ciò io credo che il principio morale ne venga supremamente scosso.

Nella legge non vedo il principio economico, dappoichè le catene dell'industria sono mali certi; e tutte le altre cose sperate potrebbero essere fantasie, beni equivoci, in ogni caso beni minimi, non mai tali da comparare ai danni derivanti dalle catene. Aggiungasi che l'aggravio delle spese, avuto riguardo alle triste presenti condizioni dell'economia nazionale, deve riuscire singolarmente nocivo alle industrie e alle imprese di qualsiasi natura. Vincoli e spese maggiori devono inevitabilmente, in più o meno larga misura, operare scemamento di ricerca di lavoro e quindi di remunerazione.

Ma, se manca la base etico-sociale; se non vi ha la base economico-politica: che diritto sarà mai quello che si vuol sanzionare? sarà mai diritto quello che opera perturbazioni di ordine etico-sociale e di ordine economico?

Io potrei, ed a rigore dovrei, andare molto più in là nello svolgere il mio concetto; ho preso di mira un solo filo della questione: la obbligatorietà dell'assicurazione. Non discuto la sua applicazione, non la sua estensione; ma i dubbi miei, rispetto al principio della legge, sono così gravi che, credo, debbano avere un qualche peso nell'animo del Senato, dell'Ufficio centrale e del signor ministro ancora.

Ma, ove si andasse al concetto di sanzionare un principio cotanto discutibile dal lato morale, dal lato economico e, se non altro come conseguenza, dal lato giuridico; ove si volesse adottare ed attuare quel principio in nome di un concetto di ordine politico, a cui non mi avvicinerei mai: che almeno l'applicazione si restringa ai minimi termini; che si circoscriva l'obbligo di assicurare ai soli casi fortuiti a produrre quali non concorse qualsiasi colpa umana; che lo si limiti a date imprese disciplinabili, durevoli, prospere; che non si arrivi agli estremi, i quali non apporteranno che danni e sciagure.

Io farei il mio socialismo, ma non con leggi come quelle che discutiamo, o con altre impropriamente dette sociali. Io cercherei di trovar modo di risolvere il problema di non intristire più oltre, e sempre più, la vita del lavoratore; di scemarne anzi il costo di tutto quel di più che deriva dai vincoli imposti al lavoro, e all'industria, e dagli eccessivi aggravii.

Io mi farei dovere di rivedere le buccie a tutti i sistemi, non soltanto fiscali, ma anche economici, ma morali, ma politici, i quali, direttamente od indirettamente, la vita del lavoratore tristamente aggravano.

Io cercherei di rompere quanto più si può l'insieme di catene che non inceppa l'impresa soltanto, ma inceppa anche il lavoro; che, con il lodevole intento di proteggerne una piccola parte, questa rende sterile per l'economia nazionale, e tutto il resto perseguita e intristisce.

In tal guisa soltanto avremmo un sistema veramente igienico, senza alcun ricorso a leggi positive o meglio a ingerenze di sorta; così la legge della previdenza riprenderebbe la via

del progresso; così s'incederebbe nella via della remozione degli ostacoli, e l'impero della libertà e della responsabilità potrebbe al più presto essere ricostituito.

Queste erano le brevi considerazioni che io sentiva il debito di presentare al Senato, anche perchè non trionfando il mio principio contro l'assicurazione obbligatoria, se ne temperasse almeno e restringesse ai minimi termini l'applicazione. (*Bravo!*).

PRESIDENTE. Vista l'ora tarda rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl' infortuni nel lavoro (seguito).

Legge consolare.

La seduta è levata (ore 6 pomeridiane).

Si riproducono nel loro testo corretto le tabelle **A**, **B** e **C** unite al progetto di legge: « Organici, stipendi e tasse per gli istituti di istruzione secondaria classica » (N. 114), nelle quali erano incorsi gli errori di stampa di cui alle pagine 2292, 2298, 2299 e 2381 del resoconto ufficiale (Discussioni):

**Tabella A degli stipendi del personale insegnante e dirigente dei R. Ginnasi e Licei.**

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno indi- viduale	Spesa complessiva
RR. Licei (n. 112, dei quali 95 uniti ai ginnasi)			
Presidi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	50	4,100	205,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	30	3,500	105,000
Incaricati della presidenza di licei ginnasiali . . . . .	15	1,200	18,000
» » di licei . . . . .	17	800	13,600
Titolari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	180	3,000	540,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	200	2,700	540,000
» di 3 <sup>a</sup> » . . . . .	200	2,400	480,000
Reggenti . . . . .	187	2,200	411,400
Incaricati di storia naturale nei licei non uniti ai ginnasi . . . . .	17	600	10,200
RR. Ginnasi (n. 177, dei quali 95 uniti ai licei)			
Direttori titolari . . . . .	40	2,700	108,000
Incaricati della direzione di ginnasi isolati . . . . .	42	500	21,000
Titolari di 1 <sup>a</sup> classe nelle classi superiori . . . . .	70	2,700	189,000
» di 2 <sup>a</sup> » » . . . . .	80	2,400	192,000
» di 3 <sup>a</sup> » » . . . . .	80	2,200	176,000
Reggenti . . . . .	124	2,000	248,000
Titolari di 1 <sup>a</sup> classe nei ginnasi inferiori . . . . .	90	2,400	216,000
» di 2 <sup>a</sup> » » . . . . .	100	2,200	220,000
» di 3 <sup>a</sup> » » . . . . .	100	2,000	200,000
Reggenti . . . . .	241	1,800	433,800
Insegnamento della matematica, della storia naturale e delle nozioni di scienze naturali nei ginnasi non uniti ai licei:			
Titolari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	20	2,200	44,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	20	2,000	40,000
Reggenti . . . . .	42	1,800	75,600
<i>A riportarsi</i> . . . . .			4,486,600

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio o assegno indi- viduale	Spesa complessiva
<i>Riporto</i> . . .			4,486,600
Insegnamento della matematica nell'intero ginnasio e delle nozioni di scienze naturali nelle classi inferiori di ginnasi uniti ai licei:			
Incaricati di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	45	1,400	63,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	50	1,200	60,000
Insegnamento del francese in tutti i R. ginnasi del regno (1).			
Titolari . . . . .	10	2,000	20,000
Reggenti . . . . .	10	1,800	18,000
Incaricati di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	60	1,400	84,000
» di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	97	1,200	116,400
TOTALE . . .			4,848,000

(1) L'insegnamento del francese sarà affidato, per quanto sia possibile, ad insegnanti d'istituti regii del luogo ed in mancanza ad insegnanti d'istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di lire 900.

**Tabella ~~13~~ degli stipendi del personale inserviente dei R. Ginnasi e Licei.**

	Numero	Stipendio	Spesa complessiva
RR. Licei (n. 82, eccettuati quelli della Sicilia).			
Macchinisti . . . . .	82	800	65,600
Bidelli . . . . .	82	750	61,500
Inservienti e custodi del locale coll'abitazione (1) . . . . .	82	700	57,400
RR. Ginnasi (n. 121, eccettuati quelli della Sicilia).			
Bidelli . . . . .	121	700	84,600
Inservienti e custodi del locale (oltre l'alloggio) (1) . . . . .	121	600	72,600
TOTALE . . .			341,800

(1) Le mansioni d'inserviente nei Licei e Ginnasi saranno, per quanto è possibile, affidate ai bidelli, i quali percepiranno in questo caso la metà dello stipendio indicato nella tabella per gli inservienti.

**Tabella C delle tasse scolastiche per i licei e ginnasi**

---

**Liceo.**

Esame d'ammissione . . . . .	L. 40
Immatricolazione . . . . .	» 20
Iscrizione annua . . . . .	» 60
Esame di licenza . . . . .	» 75
Diploma di licenza . . . . .	» 10

Per l'esame di licenza gli alunni delle scuole private pagheranno L. 100.

**Ginnasio.**

Esame d'ammissione . . . . .	L. 10
Immatricolazione . . . . .	» 10
Iscrizione annua . . . . .	» 30
Esame di licenza . . . . .	» 40
Diploma di licenza . . . . .	» 5

Per l'esame di licenza gli alunni delle scuole private pagheranno L. 55.

